

TITOLO II - IGIENE EDILIZIA DEGLI AMBIENTI CONFINATI AD USO CIVILE, COLLETTIVO, SOCIALE, LAVORATIVO

CAPO I - NORME GENERALI PER LE COSTRUZIONI E PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITÀ

Art. 9 - Parere sanitario per concessione o autorizzazione edilizia e per gli strumenti urbanistici generali.

1. Quando sia necessario acquisire parere igienico-sanitario al fine della realizzazione di opere edilizie dovrà essere presentata al Servizio d'Igiene Pubblica domanda corredata di tutti i documenti atti ed elaborati necessari per permettere una chiara e corretta comprensione dell'opera e per l'acquisizione di tutti gli elementi necessari per l'espressione del parere.
2. Nella relazione e/o negli elaborati da allegarsi alla domanda ai fini della valutazione igienico sanitaria debbono essere indicati:
 - a) i materiali e le sezioni dei muri con la descrizione di eventuali mezzi adottati per assicurare la difesa termica dell'edificio;
 - b) le caratteristiche, le dimensioni e i sistemi di apertura degli infissi esterni ai fini dell'isolamento termoacustico;
 - c) la destinazione d'uso, la superficie, l'altezza ed i rapporti di illuminazione ed aerazione dei singoli vani;
 - d) il sistema di ventilazione artificiale degli ambienti per i quali tale ventilazione é ammessa secondo le norme del presente regolamento;
 - e) il sistema di riscaldamento, la potenzialità della caldaia nonché l'ubicazione e le sezioni di canne fumarie e di esalazione;
 - f) il sistema di approvvigionamento idropotabile

Art. 10 - Norme specifiche per insediamenti produttivi.

1. Nel caso di opere di urbanizzazione e di concessione per insediamenti ad uso artigianale, industriale, collettivo, speciale, lavorativo in genere ed in caso di strumenti urbanistici generali, il parere igienico-sanitario è rilasciato dalla Commissione per gli Insediamenti Produttivi del Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda U.S.L. che si avvale delle conoscenze tecniche della sezione provinciale ARPA territorialmente competente
2. Ai fini dell'espressione di parere per insediamenti produttivi la documentazione prevista dall'art. 9 deve essere così integrata:
 - a) scheda informativa, disponibile presso i competenti uffici, circa le caratteristiche proprie dell'attività, corredata, ove richiesto, di una tavola con lay-out dei macchinari utilizzati;
 - b) per gli insediamenti interagenti con l'ambiente, copia delle domande di autorizzazioni previste da legge (es. autorizzazione allo scarico, autorizzazione all'emissione in atmosfera) già presentate agli Enti competenti ed estremi di presentazione delle stesse;
 - c) ogni elemento utile alla classificazione di industria insalubre ai sensi dell'art. 217 del TULS approvato con Regio Decreto n. 383 del 1934.

3. Per le attività soggette la documentazione presentata vale come notifica al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro dell'AUSL di Forlì prevista dall'art.48 del D.P.R. n. 303 del 1956 e deve essere presentata ad ogni variazione delle attività svolte anche se queste non modificano gli indici urbanistici ed edilizi..

Art.10 bis - Norme specifiche per impianti inducenti esposizioni a campi elettromagnetici.

1. Per le installazioni dei sistemi fissi delle telecomunicazioni e radiotelevisivi, nonché per nuove installazioni di sottostazioni e cabine di trasformazione elettriche, si applicano le norme del precedente art. 10.

Art. 11 - Interventi edilizi su fabbricati esistenti .

1. Per i fabbricati esistenti soggetti a interventi di manutenzione straordinaria, risanamento conservativo e ristrutturazione sono ammessi interventi, anche in contrasto col presente regolamento, purché ne risulti un evidente miglioramento e non vi sia contrasto con leggi vigenti.

Art. 12 - Dichiarazione d'alloggio antigienico.

1. Un alloggio è da ritenersi antigienico quando:
 - a) si presenta privo di servizio igienico proprio, incorporato nell'alloggio;
 - b) sia presente, in modo permanente e su porzioni rilevanti delle superfici interne, umidità dovuta a capillarità, condensa o igroscopicità ineliminabile con normali interventi di manutenzione.
2. Ai fini del presente articolo non si tiene conto degli effetti dovuti al sovraffollamento.
3. La dichiarazione di alloggio antigienico viene certificata dal responsabile del Servizio di Igiene Pubblica previo accertamento tecnico.
4. Il Sindaco su proposta del Servizio di Igiene Pubblica, può ordinare interventi di manutenzione o di risanamento.

Art. 13 – Dichiarazione di alloggio inabitabile.

1. Il Sindaco sentito il parere o su richiesta del responsabile del Servizio di Igiene Pubblica può dichiarare inabitabile un edificio o parte di esso per motivi di igiene. Tra i motivi di inabitabilità si segnalano:
 - a) condizioni di degrado tali da pregiudicare l'incolumità degli occupanti;
 - b) parametri di superfici, altezze, aeroilluminazione naturale gravemente insufficienti;
 - c) mancata disponibilità di servizi igienici e acqua potabile.
2. In caso di alloggio dichiarato inabitabile ai sensi del comma 1, il Sindaco ne dispone lo sgombero con propria ordinanza. Lo stesso alloggio potrà essere rioccupato solo dopo il suo adeguamento ai requisiti richiesti per il ripristino delle condizioni d'abitabilità.

Art. 14 - Inizio o modifica di attività e processi produttivi.

1. Chi intende avviare, riattivare dopo sospensione o modificare in modo significativo un'attività o un processo produttivo deve darne comunicazione al Sindaco almeno 30 giorni prima rispettivamente dell'attivazione o dell'inizio dei lavori di modifica.

2. La comunicazione di cui al comma 1, vale quale notifica ai sensi dell'art. 48 del D.P.R. 303/56 per le ditte soggette al decreto per le quali non era stata dichiarata l'attività in sede di concessione o agibilità e per i casi in cui le modifiche di cui al comma 1 siano state attuate in assenza di concessione o agibilità. In questi casi la comunicazione dovrà essere corredata della documentazione di cui all'art. 9, comma 2, ed art. 10, comma 2, e va presentata, negli stessi termini di cui al comma 1, anche al Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro del Dipartimento di Prevenzione dell'AUSL.
3. A seguito della comunicazione di cui al primo comma, su proposta del Dipartimento di Prevenzione, l'Organo competente provvederà ad emettere nei confronti delle attività classificate insalubri ai sensi della vigente normativa, apposito decreto di classificazione.
4. Il Sindaco per motivate esigenze di tutela dell'ambiente e/o della salute pubblica, potrà o vietare l'avvio delle attività o del singolo processo produttivo o subordinarli a determinate condizioni e cautele sia strumentali che operative.
5. Sono comunque fatti salvi per i titolari gli obblighi di notifica previsti da specifiche normative di settore e gli obblighi di programmare l'attività nel rispetto delle esigenze di sicurezza ed igiene per gli addetti.

Art. 15 – Misure igieniche nei cantieri edili e stradali. Demolizione di fabbricati.

1. In ogni intervento edilizio devono adottarsi, a cura del costruttore e del proprietario, tutte le necessarie precauzioni per garantire l'incolumità e l'igiene dei cittadini; in particolare deve essere impedito l'accesso ai non addetti mediante barriere invalicabili ed inamovibili; qualora ciò non fosse possibile si deve provvedere con misure alternative.
2. Nei cantieri edili e stradali devono essere posti in opera tutti gli accorgimenti ai seguenti fini:
 - a) per il controllo dell'inquinamento acustico
 - b) per evitare insudiciamento nelle zone esterne al cantiere;
 - c) per evitare nella misura massima possibile il sollevamento delle polveri e la loro propagazione, in particolare modo quando si tratta di interventi su fabbricati prospicienti aree pubbliche o aperte al pubblico.
3. I pozzi neri, i pozzetti, le fosse settiche, le fognature e le canalizzazioni sotterranee dovranno essere smontati e disinfettati prima della demolizione dei fabbricati.
4. Nei cortili delle case private ed in genere in tutti gli spazi di ragione privata è vietato il deposito, per periodi superiori a 30 giorni, di terreni o materiali di rifiuto provenienti dalla demolizione di opere murarie, nell'ipotesi di materiali contaminati da sostanze maleodoranti o insudicianti questi dovranno essere immediatamente rimossi. Entro il termine sopra previsto il proprietario o l'imprenditore deve provvedere allo sgombero ed al trasporto negli appositi luoghi di scarico.
5. Sono fatte salve tutte le disposizioni di legge per la salute e l'incolumità dei lavoratori addetti ai cantieri edili.

CAPO II - PRESCRIZIONI IGIENICO EDILIZIE DI ORDINE GENERALE.

Art. 16 - Condizioni di salubrità del terreno.

1. Non si possono costruire nuovi edifici su terreno che sia servito come deposito di

immondizie, di letame o di altro materiale insalubre che abbia potuto comunque inquinare il suolo, se non dopo aver completamente risanato il sottosuolo corrispondente.

2. Se il terreno sul quale s'intende costruire un edificio è umido o sottoposto all'invasione delle acque sotterranee o superficiali, si deve convenientemente procedere a sufficiente drenaggio o impermeabilizzazione.
3. In ogni caso è fatto obbligo di adottare provvedimenti atti ad impedire che l'umidità salga dalle fondazioni ai muri sovrastanti.
4. La distanza delle finestre o delle porte dei locali di cat. A da scarpate o da muri di sostegno non deve essere minore di mt. 5,00. Tale disposizione si applica in presenza di scarpata con pendenza superiore al 40% o di muri di sostegno di altezza superiore a mt. 1 dalla quota di piano terra, qualora la banchina o la soglia risultino a quota inferiore della quota massima del muro di sostegno antistante la finestra o la porta.

Art.17 - Cavedi, pozzi luce, chiostrine, intercapedini.

1. Cavedi, chiostrine e pozzi luce devono essere facilmente accessibili per interventi di pulizia.
2. Essi devono avere angoli interni tra 80° e 100° e possono aerare ed illuminare solo locali accessori e di servizio; ogni lato non deve essere inferiore a mt. 4; non sono ammesse rientranze dei perimetri o aggetti, ad eccezione delle gronde che non possono comunque avere uno sbalzo superiore ai cm. 30.
3. Il fondo dei cavedi deve essere impermeabile e munito di scarico delle acque piovane, realizzato in modo tale da evitare ristagni di acqua; è vietato versare in detto scarico acqua o materiali di rifiuto provenienti dalle abitazioni. I cavedi devono avere accesso sempre dal basso e comunque anche da un locale comune.

Art. 18 – Cortili.

1. I cortili devono avere pavimentazione atta a garantire un rapido deflusso delle acque meteoriche e ad impedire fenomeni di infiltrazione lungo i muri. Anche per i giardini occorre impedire fenomeni di infiltrazioni lungo i muri.
2. Nei cortili destinati ad illuminare ed aerare case di civile abitazione è vietato aprire finestre di luce o bocche d'aria di locali in cui siano esercitate attività che possono essere causa di insalubrità o disturbo degli inquilini stessi.

Art. 19 - Igiene dei passaggi e spazi privati.

1. Le disposizioni di cui all'art.18, comma 1, si applicano anche ai vicoli e ai passaggi privati.
2. I vicoli chiusi, i cortili, gli anditi, i corridoi, i passaggi, i portici, le scale e in genere tutti i luoghi di ragione privata, dovranno essere tenuti costantemente in buono stato di manutenzione (es.: imbiancati, intonacati, puliti, etc.), spazzati e sgombri di ogni rifiuto e di qualsiasi deposito che possa cagionare scontri, umidità, cattive esalazioni o menomare l'aerazione naturale.
3. Le aree inedificate all'interno del territorio urbanizzato devono essere recintate, tenute sgombre da ogni rifiuto che possa cagionare cattiva esalazione o essere ricettacolo d'animali infestanti, nonché mantenute in stato di decoro.
4. Alla pulizia di detti spazi di ragione privata, come di tutti gli spazi comuni, sono tenuti

solidalmente i proprietari, gli inquilini e tutti coloro che a qualsiasi titolo ne abbiano l'uso.

5. Il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, può adottare provvedimenti per l'igiene degli spazi e dei passaggi privati.

Art. 20 - Misure contro la penetrazione di ratti e volatili negli edifici.

1. In tutti gli edifici esistenti e di nuova costruzione vanno adottati specifici accorgimenti tecnici onde evitare la penetrazione dei ratti, dei volatili e di animali in genere.
2. In specifico per i piccioni vanno adottate le misure di cui all'art. 163 intitolato: "Animali sinantropi in stato di libertà". A tale scopo, senza ostacolare l'aerazione, devono essere resi impenetrabili sottotetti, cantine, solai, vespai con intercapedini ventilate e spazi in genere, con grate e reti a maglie fitte.
3. Le aperture di canne di aspirazione e ventilazione devono essere munite di reti a maglie fitte alla loro sommità o in posizioni facilmente accessibili per eventuali controlli.
4. All'interno degli edifici, le condutture di scarico uscenti dai muri non devono presentare alcuna comunicazione con il corpo della muratura; deve essere assicurata la perfetta tenuta di tutti gli elementi del sistema fognario; i cavi elettrici, di T.V., telefonici, di pubblica illuminazione devono essere, di norma, posti in canalizzazioni stagne.
5. Tutti gli spazi interesterni (portici, androni, ecc.), le corti, i cortili e le chiostrine, devono presentare superfici senza distacchi e crepe sia nelle pareti che nei pavimenti; nelle cantine, le connessioni di pavimenti e pareti devono essere stuccate.

Art. 21 – Scale.

1. Le scale che collegano più di due piani compreso il piano terra e a servizio di più unità immobiliari per ogni piano servito, devono essere aerate ed illuminate dall'esterno a mezzo di finestratura avente superficie libera non inferiore a mq 1; può essere consentita illuminazione e aerazione dall'alto, tramite lucernario, la cui superficie di ventilazione sia pari a mq 0.40 per ogni piano servito, compreso il piano terra.
2. Nei vani scala è vietata l'apertura di finestre per l'aerazione di locali contigui.
3. Le scale, sia interne che esterne, anche quando chiuse fra pareti verticali, devono essere sempre dotate di corrimano o di parapetti di altezza non inferiore a m. 1; le scale devono essere conservate in buono stato di manutenzione e di pulizia.
4. Le scale e i pianerottoli devono essere dimensionati e costruiti a regola d'arte per risultare agevoli e sicuri sia alla salita che alla discesa; le scale devono essere commisurate al numero dei piani, degli alloggi e degli utenti serviti, prevedendo le seguenti larghezze minime di passaggio utile:
 - a) scale interne comuni a più alloggi o di uso pubblico che collegano più di due livelli, compreso il piano terreno, e scale esterne di accesso alle abitazioni: m. 1,20;
 - b) scale interne agli alloggi: m 0,80;
 - c) scale di collegamento fra abitazione e zone di servizio (cantine, sottotetti, ecc.): m 0,60.
5. Le scale a gradini trapezoidali non sono ammesse in edifici pubblici. Tali scale sono ammesse:
 - a) ad uso pubblico, con larghezza minima di passaggio utile di m. 0,90;
 - b) ad uso privato principale, con larghezza minima di passaggio utile di m. 0,60;

- c) ad uso privato secondario, con larghezza minima di passaggio utile di m. 0,50.
6. Per tutte le scale devono essere sempre rispettati i parametri dimensionali previsti dalle norme UNI e di sicurezza, nonché da altre norme speciali.

Art. 22 - Ringhiere e parapetti.

1. I parapetti delle scale e dei balconi devono presentare un'altezza minima dal piano di calpestio di m. 1; i parapetti devono, inoltre, presentare spazi, fra gli elementi costituenti, aventi almeno una delle due dimensioni non superiore a cm 10 ed essere non scalabili.
2. I parapetti delle finestre possono avere altezza ridotta a m 0,90 ma la somma dell'altezza dei davanzali e della profondità dei davanzali stessi non deve essere inferiore a m 1,20.
3. Nelle finestre a tutta altezza i parapetti devono avere un'altezza minima di m. 1,00 *ed essere non scalabili.*

Art. 23 - Sicurezza di circolazione.

1. Le superfici calpestabili delle parti comuni o d'uso pubblico, interne ed esterne agli edifici, devono essere realizzate con materiali che riducano al minimo il pericolo di scivolamento.
2. Tutte le superfici (pavimenti di ingressi, scale esterne, marciapiedi, bagni; pavimenti di officine meccaniche, di stabilimenti di macellazione o attività simili) che in condizioni d'uso possono diventare particolarmente scivolose per la presenza di acqua, di oli o di grassi, devono essere realizzati con materiali aventi un coefficiente di attrito dichiarato idoneo alle condizioni di uso.

Art. 24 - Sicurezza delle superfici fragili.

1. Tutte le superfici fragili (vetri, specchi e superfici simili), anche in relazione alla loro funzione e posizione, devono essere realizzate ed installate conformemente alla regola dell'arte ed in modo tale da fornire sufficienti garanzie di sicurezza contro il pericolo costituito dalla possibile rottura delle lastre, per urti od altra causa.

Art. 25 - Canne di esalazione per cucine e zone di cottura.

1. Tutte le cucine e le zone di cottura, comunque alimentate, debbono essere provviste di sistemi atti a condurre i vapori e i prodotti della combustione a canne d'esalazione singole e indipendenti o collettive e ramificate, adibite solo a tale uso.
2. Tali canne dovranno essere condotte a tetto, dotate di comignoli realizzati e posizionati nel rispetto delle norme tecniche UNI-CIG e a distanza tale da non interferire con eventuali aperture di ventilazione sia essa naturale o artificiale.
3. Tali ambienti devono altresì essere dotati d'idonee aperture permanenti di ventilazione naturale diretta, realizzate nel rispetto delle norme tecniche sopra citate.
4. Per interventi di ristrutturazione in edifici preesistenti, in luogo delle canne di esalazione, ove non sia possibile rispettare la norma generale e sentito il parere del Servizio Igiene Pubblica, possono essere ammessi sistemi alternativi o per il trattamento o per l'allontanamento dei vapori di cottura (quali ad es.: filtri a carboni attivi, canne di esalazione a parete, ecc.).
5. Le canne d'esalazione delle cucine ad uso di attività di ristorazione o comunque non assimilabili a cucine ad uso familiare, devono essere realizzate con materiali impermeabili

ai vapori ed ai gas ed essere idoneamente coibentate, al fine di evitare fenomeni di condensazione ed apprezzabili incrementi di temperatura negli ambienti attraversati. Devono inoltre essere sempre prolungate sino al tetto con scarico posto a distanza non inferiore ai 10 mt. dalle pareti degli edifici circostanti, salvo elevazioni a maggiore altezza a giudizio del Sindaco.

Art. 26 - Impianti di riscaldamento e canne fumarie.

1. Tutti gli edifici devono essere dotati di idoneo impianto di riscaldamento, tale da assicurare le condizioni di esercizio conformi a quanto previsto da specifiche norme tecniche ed in funzione della destinazione d'uso.
2. Gli impianti termici, le canne fumarie e le loro parti terminali, devono essere costruiti a regola d'arte, con materiali e componenti realizzati secondo le norme tecniche di sicurezza UNI-CIG, nonché nel rispetto di quanto previsto dalla legislazione vigente in materia, compresi i regolamenti adottati ai fini del contenimento dei consumi di energia.
3. Ove non sia predisposta l'installazione d'apparecchi di combustione di tipo stagno, gli ambienti relativi devono essere dotati d'aperture di ventilazione realizzate nel rispetto delle norme tecniche.
4. Le canne fumarie, singole o collettive, a cui collegare le caldaie e gli apparecchi di riscaldamento degli ambienti e di produzione di acqua calda, comunque alimentati, nonché le stufe, i caminetti ed i forni alimentati a legna o simili apparecchiature, devono essere condotti al tetto.
5. Lo scarico dei prodotti della combustione deve essere localizzato in modo da non interferire con eventuali prese d'aria esterne e con aperture per ventilazione naturale o meccanica.
6. Per interventi sul patrimonio edilizio esistente è ammesso lo scarico a parete dei prodotti della combustione per i soli apparecchi alimentati a gas metano, nel rispetto delle indicazioni impiantistiche delle norme UNI-CIG e del D.P.R. 412/93 e successive modifiche ed integrazioni qualora si verifichi la contemporaneità delle seguenti condizioni:
 - a) lo scarico dei prodotti non interferisca con prese d'aria esterne, con aperture per ventilazione naturale o meccanica.
 - b) le opere previste non si configurino come interventi di ristrutturazione complessiva dell'edificio o degli impianti;
 - c) non si possa usufruire di canne fumarie esistenti e non ne sia consentita la costruzione di nuove con scarico a tetto;
 - d) non sia possibile l'attraversamento di piani sovrastanti.
7. Le prese d'aria per l'alimentazione degli apparecchi di tipo stagno possono essere poste a parete.
8. Il Sindaco, su proposta del Servizio Igiene Pubblica, nei casi in cui lo scarico dei prodotti della combustione, di qualunque impianto o apparecchio termico, interferisca con prese d'aria esterne, o comunque crei disagio permanente alla fruibilità degli ambienti, determinando problemi igienico-sanitari, può ordinare interventi sulle canne fumarie, nonché in generale l'elevazione dello sbocco di condotti esistenti.

Art. 27 - Impianti di trattamento dell'aria.

1. Per la classificazione degli impianti di trattamento dell'aria si richiama quanto indicato dalla norma UNI. Detti impianti devono essere realizzati nel rispetto delle norme di buona tecnica.
2. Gli impianti devono garantire il rispetto delle condizioni parametriche di esercizio (quali ad es. purezza e velocità dell'aria, temperatura, ecc.) definite dalle stesse norme tecniche e correlate alla tipologia d'uso del locale.
3. Le prese d'aria esterna devono essere posizionate, ove tecnicamente possibile, in conformità alla norma UNI applicabile e comunque ad almeno m. 2 dal suolo ed in zone sottratte ad azioni inquinanti.
4. Le condotte di espulsione dell'aria devono sfociare a tetto e devono essere posizionate e realizzate nel rispetto delle regole dell'arte; esse non devono interferire con aperture di prese d'aria naturale o artificiale.
5. Il funzionamento degli impianti non deve essere causa di disturbo per gli ambienti di vita circostanti; a tal fine, sono oggetto di valutazione tecnica gli incrementi del rumore di fondo e l'innalzamento della temperatura, conseguenti al funzionamento di detti impianti.

Art. 28 - Ventilazione artificiale e termoventilazione.

1. La ventilazione artificiale è ammessa in sostituzione o ad integrazione di quella naturale nei seguenti locali:
 - a) servizi igienici; nelle abitazioni è ammessa quando esista già un altro servizio con aerazione naturale o in caso di monolocali, bilocali e alloggi di cui alla legge n°166 del 1975;
 - b) anti-wc, spogliatoi, magazzini di deposito e locali di servizio in cui non sia prevista la presenza continua di persone.

Nei casi sopra indicati, ove non differentemente previsto da specifica norma, devono essere assicurati almeno cinque ricambi volume –ambiente per ora.

2. Nei servizi igienici la ventilazione artificiale può avvenire con accensione automatica collegata all'interruttore dell'illuminazione artificiale, con temporizzatore ritardante l'arresto di almeno 3 minuti.
3. Negli edifici multipiano la ventilazione artificiale può essere ottenuta anche mediante condotto collettivo ramificato, costruito a regola d'arte, che deve essere ad uso esclusivo dei locali di servizio ventilati.
4. La dotazione di un idoneo impianto di termoventilazione è requisito minimo per i locali pubblici di spettacolo e di riunione e per i locali ad uso commerciale e di servizio con permanenza di persone quando detti locali, per necessità od obblighi costruttivi e di esercizio, non possono essere sufficientemente o razionalmente aerati con finestre apribili. I locali pubblici di spettacolo e di riunione e i locali commerciali di superficie netta superiore ai 300 mq., devono essere dotati d'impianto di ventilazione che garantisca un minimo ricambio d'aria commisurato al volume intero.

Art. 29 - Manutenzione e pulizia dei locali di abitazione.

1. I locali d'abitazione devono essere pavimentati con materiale ben connesso ed a superficie liscia e piana, facilmente lavabile e disinfettabile. Detti locali, inoltre, devono essere costantemente conservati in buono stato di manutenzione e di pulizia a cura di chi vi abita. Le pareti non devono essere interamente rivestite di materiale impermeabile.

Art. 30 - Umidità per condensa.

1. Nelle normali condizioni di occupazione ed uso degli alloggi, sia nei locali di abitazione sia in quelli accessori, le superfici interne delle pareti perimetrali nonché i soffitti dei locali con copertura a terrazzo, non devono presentare tracce di condensa permanente. Negli ambienti per cui è previsto, per brevi periodi, un forte sviluppo di vapori (bagni, cucine e simili) è ammessa la presenza momentanea di umidità, quando siano previsti sistemi di ventilazione, evacuazione o assorbimento dell'acqua di condensa formatasi, tali da evitare danni permanenti. I sistemi adottati si ritengono idonei quando a mezz'ora dalla chiusura delle fonti di sviluppo di vapore le pareti interne degli ambienti non presentano tracce rilevanti di condensa.

Art. 31 - Approvvigionamento d'acqua potabile. Dotazione di servizi igienici.

1. Tutte le unità immobiliari, sia ad uso residenziale sia ad uso lavorativo, devono essere provviste di servizi igienici al loro interno ed essere forniti d'acqua potabile.
2. Il numero dei servizi igienici e la distribuzione dell'acqua dovranno tenere conto ed essere proporzionati al numero dei locali abitabili e alle caratteristiche dell'utenza.

Art. 32 - Canali di gronda.

1. I tetti devono essere muniti, tanto verso il suolo pubblico quanto verso i cortili e altri spazi coperti, di canali di gronda sufficientemente ampi per ricevere e condurre le acque pluviali ai tubi di scarico.
2. I condotti di scarico delle acque dei tetti devono essere indipendenti, in numero adeguato e del diametro interno non inferiore a cm. 8; i condotti di scarico devono essere facilmente ispezionabili.
3. I condotti di scarico di cui al comma 2, non devono avere aperture e interruzioni di sorta nel loro percorso; essi devono essere abboccati in alto alle docce orizzontali delle diverse spiovenze dei tetti. Le giunte dei tubi devono essere a perfetta tenuta.
4. È vietato immettere nei tubi di scarico delle grondaie i condotti d'acqua di bagni e di qualsiasi liquido d'altra origine. I pluviali devono essere dotati di pozzetto sifonato d'ispezione al piede.

Art. 33 – Combustibili utilizzabili nelle centrali termiche.

1. Negli edifici di nuova costruzione all'interno d'aree dotate di rete di distribuzione del gas metano, adeguata a soddisfare le potenzialità dei nuovi impianti e di quelli esistenti, si fa obbligo del funzionamento a gas metano delle centrali termiche installate.
2. Negli edifici esistenti e nelle aree servite dalla rete di distribuzione del gas metano, la sostituzione di generatori di calore obsoleti o deteriorati dovrà avvenire preferibilmente tramite installazione di generatori funzionanti a gas metano.
3. Soluzioni tecnologiche che non prevedano l'utilizzo di combustibili fossili (energia solare, fotovoltaica, teleriscaldamento ecc.), sono consentite anche in deroga all'obbligo del funzionamento a gas metano delle centrali termiche.

Art. 34 - Requisiti acustici e valori limite differenziali d'immissione.

1. I componenti (partizioni orizzontali e verticali e gli impianti tecnologici) degli edifici di cui alla Tab. A del D.P.C.M. 5 dicembre 1997 di nuova costruzione devono essere

realizzati in modo da garantire i requisiti acustici delle sorgenti sonore interne ed i requisiti acustici passivi di cui al D.P.C.M. medesimo.

2. Per gli ambienti abitativi diversi dagli edifici di cui al comma 1, si applicano i criteri emanati dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 4 della legge 26 ottobre 1995, n. 447.
3. All'interno degli ambienti abitativi, con l'esclusione di quelli ubicati in aree esclusivamente industriali, devono essere assicurati i valori limite differenziali di immissione di cui all'art. 4 del D.P.C.M. 14 novembre 1997 secondo i criteri e con le esclusioni in esso fissate.
4. Qualora si verifichi il superamento dei limiti di cui al comma 3, il Comune, su proposta dell'ARPA, può disporre l'adozione degli accorgimenti atti a contenere l'immissione rumorosa nei limiti di legge.

CAPO III - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI

Art. 35 - Classificazione dei locali.

1. Sono locali abitabili o usabili quelli in cui si svolge la vita, la permanenza o l'attività delle persone; essi sono definiti di Categoria A e sono articolati secondo la classificazione contenuta nell'art. 36.
2. Sono locali accessori quelli in cui la permanenza delle persone è limitata nel tempo e per ben definite operazioni; essi sono definiti di Categoria S e sono articolati secondo la classificazione contenuta all'art. 37.
3. I locali non espressamente elencati negli articoli 36 e 37, sono classificati dal Sindaco su parere dei servizi tecnici e sanitari competenti.

Art. 36 - Locali di categoria A.

1. I locali di categoria A sono classificati, in base alla tipologia d'uso, nel modo seguente:
 - a) Categoria A1: residenza;
 - b) Categoria A2:
 - 1) Cat. A2.1: uffici e studi (pubblici e privati) di enti, associazioni, libero professionali, direzionali e assimilabili;
 - 2) Cat. A2.2 : locali ad uso commerciale, esposizioni e mostre;
 - 3) Cat. A2.3 : pubblici esercizi, servizi ricreativi e culturali privati, sale di riunione e di lettura, biblioteche, sale di ristoranti, mense collettive, self-service e assimilati;
 - 4) Cat. A2.4 : artigianale di servizio, ambulatori,
 - c) Categoria A3: laboratori artigianali ed industriali di produzione e trasformazione, lavanderie artigianali ed industriali, officine meccaniche ed autorimesse non destinate al solo posteggio dei mezzi , magazzini e depositi in cui la permanenza delle persone non sia saltuaria, laboratori di produzione, conservazione, trasformazione, manipolazione di prodotti alimentari, macelli;
 - d) Categoria A4:
 - 1) Cat. A4.1 : alberghi, pensioni, strutture per il soggiorno temporaneo delle persone;

- 2) Cat. A4.2 : case di cura, ospedali, centri di assistenza socio-sanitaria;
- 3) Cat. A4.3 : locali di divertimento, di spettacolo e per attività sportive (cinema, discoteche, piscine e assimilabili);
- 4) Cat. A4.4 : scuole pubbliche e private;
- e) Categoria A5: locali di ricovero e sosta per animali (canili, stalle, porcilaie e assimilabili).

Art. 37 - Locali di categoria S.

1. I locali di categoria S, sono classificati, in base alla tipologia d'uso, nel modo seguente:
 - a) Categoria S1: cucine in nicchia, tavernette, servizi igienici e bagni in genere, locali di servizio condominiali, spogliatoi collettivi;
 - b) Categoria S2: vani scale che collegano più di due piani, lavanderie private, stenditoi e simili, autorimesse di solo posteggio, depositi o archivi in cui la permanenza delle persone sia saltuaria, atri e disimpegni;
 - c) Categoria S3: ripostigli, vani guardaroba con superficie inferiore a 9 mq., vani scale colleganti solo due piani, vani tecnici.

CAPO IV - REQUISITI IGIENICI DEGLI ALLOGGI

Art. 38 - Classificazione dei locali d'abitazione.

1. Sono definiti di Categoria A1 i locali adibiti a residenza quali cucina, soggiorno, pranzo, tinello, studio, sala gioco, camera da letto, locali in genere posti ai piani abitabili aventi le caratteristiche di cui all'articolo 39.
2. Sono definiti locali o ambienti accessori per la civile abitazione:
 - a) servizi igienici e bagni in genere, antibagni, cucine in nicchia, tavernette (appartenenti alla Categoria S1);
 - b) autorimesse, lavanderie, stenditoi, stirerie, spogliatoi, corridoi, atri e simili (appartenenti alla categoria S2);
 - c) ripostigli, guardaroba, dispense e simili aventi superficie inferiore a mq. 9, cantine, centrali termiche e simili (appartenenti alla categoria S3)

Art. 39 - Caratteristiche e dimensioni dei locali di abitazione di categoria A1.

1. L'altezza dei locali di abitazione di categoria A1 non deve essere inferiore a m.2,70; nel caso di soffitti e tetti inclinati ed in presenza di zone soppalcate, tale misura è da intendersi come altezza media ponderale. In nessun punto del locale l'altezza può essere inferiore a m.2,00.
2. Il rapporto di illuminazione ed aerazione (R.I.A.) non deve essere inferiore a 1/8 (0,125); tale rapporto deve essere calcolato nel rispetto delle seguenti modalità:
 - a) per superficie illuminante interessata da balconi, porticati o aggetti sovrastanti di profondità superiore a m. 1, la dimensione minima della superficie illuminante, deve essere incrementata di mq. 0,05 ogni 5 cm di ulteriore oggetto oltre il metro;
 - b) qualora i vani si affaccino esclusivamente su cortili, la distanza normale minima da

ciascuna finestra al muro opposto non deve essere inferiore a m. 6.

3. La superficie dei locali d'abitazione di categoria A1 deve rispettare le seguenti dimensioni:

- a) vani abitativi in genere (tinello, studio, sala gioco, ecc.): non inferiore a mq.9,00;
- b) superfici minime per locali ad uso specifico:
 - 1) cucina: mq.6,00; sono consentite cucine in nicchia con superficie superiore a mq.3,00 in appartamenti di superficie netta inferiore ai mq.100; tali cucine in nicchia devono avere un'ampia comunicazione con il locale soggiorno (minimo m.1,50); nelle cucine deve essere assicurato idoneo sistema di aspirazione di fumi ed esalazioni, prima che si diffondano;
 - 2) cucina in nicchia e soggiorno: mq. 17,00;
 - 3) pranzo, soggiorno e camera da letto a due posti: mq.14,00;
 - 4) camera da letto a un posto: mq. 9,00;

È fatto salvo quanto previsto all'art. 41 per gli alloggi d'edilizia sovvenzionata e d'edilizia residenziale pubblica in generale.

- 4. Due locali adiacenti possono essere considerati come ambiente unico quando l'apertura di comunicazione fra i due locali misura almeno m.2,00 di larghezza, in tal caso, ai fini di quanto stabilito ai commi 2 e 3, si devono sommare i R.I.A. e le superfici.
- 5. Per i soppalchi, la proiezione orizzontale non deve eccedere del 50% la superficie del locale sottostante; valgono comunque le disposizioni specifiche dell'art. 44.

Art. 40 - Caratteristiche e dimensioni dei locali accessori di categoria S.

1. I locali accessori di categoria S, ove non sia diversamente stabilito da norme speciali del presente regolamento, devono rispettare i seguenti parametri:

- a) locali di categoria S1:
 - 1) altezza media: non inferiore a m.2,40; se situati ai piani non abitabili, non inferiore a m. 2,30;
 - 2) altezza minima: m.2,00;
 - 3) R.I.A.: almeno 1/12 (0,083);
- b) locali di categoria S2:
 - 1) altezza minima: m.2,00;
- c) locali di categoria S3:
 - 1) altezza media: non inferiore a m.2,00.

- 2. I servizi igienici possono essere "ciechi", purché dotati di aspirazione forzata con canna di esalazione al tetto, solo nel caso in cui vi sia un servizio già dotato di aerazione naturale o qualora siano inseriti in unità abitative minimali (monolocali o bilocali) o si tratti di alloggi per i quali si applicano le disposizioni della legge 27 maggio 1975, n. 166 e successive modifiche ed integrazioni.
- 3. I servizi igienici ed i relativi antibagni devono avere una superficie minima di mq.1,00 con un lato non inferiore a m.1,00. Il servizio igienico deve essere completamente rivestito con materiale lavabile e impermeabile fino ad un'altezza minima di m.2,00; tale

prescrizione si applica anche per l'antibagno qualora sia presente un lavabo o una doccia.

4. I servizi igienici ed i bagni non possono avere accesso diretto dai locali di categoria A se non attraverso un disimpegno. Nel caso di unità edilizia con più servizi igienici, almeno un bagno deve avere le caratteristiche precedenti mentre per gli altri è consentito l'accesso dai locali a cui sono specificatamente attribuiti, ad esclusione delle cucine. È comunque vietato costruire servizi igienici all'esterno del fabbricato.

Art. 41 - Alloggi e impianti minimi.

1. L'alloggio monostanza deve avere una superficie minima comprensiva dei servizi non inferiore a mq. 28, se destinato ad una sola persona, non inferiore a mq. 38 se destinato a due persone.
2. Ogni unità edilizia di abitazione, anche monostanza, deve essere fornita di una stanza o zona soggiorno-pranzo, di una cucina o zona cottura e di almeno un servizio igienico idoneamente disimpegnato, completo di W.C., lavabo, bidè, vasca o doccia.
3. Per interventi di edilizia sovvenzionata e di edilizia residenziale pubblica in generale è consentito, limitatamente agli alloggi di superficie utile non superiore a 45 mq., e destinati a non più di 2 persone, di realizzare soggiorni con "posto di cottura" munito di impianto di aspirazione forzata sui fornelli (art.6 del D.M. 5 luglio 1975) di superficie non inferiore a mq 14.

Art. 42 - Locali ai piani interrati e seminterrati.

1. I locali dei piani interrati e seminterrati non possono essere adibiti ad abitazione, ma solo a servizi facenti parte dell'abitazione.
2. Sia i locali seminterrati che quelli interrati debbono avere aperture atte ad assicurare una costante naturale aerazione direttamente dall'esterno.

Art. 43 - Locali sottotetto.

1. Nelle nuove costruzioni, i locali sottotetto devono possedere i seguenti requisiti:
 - a) i locali abitabili di categoria A1 devono avere altezza media ponderale non inferiore a m. 2,70 con altezza minima di m. 2,00 e R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125); la superficie minima deve essere di mq. 9,00;
 - b) i locali di categoria S1 devono avere altezza media ponderale non inferiore a m. 2,40 con altezza minima di m. 2,00 e R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083);
 - c) i locali di categoria S2 e S3 devono avere altezza media ponderale non inferiore a m. 2,20 e R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083);
 - d) i locali con altezza media ponderale inferiore a m. 2,20 possono essere destinati a soffitta.
2. Negli edifici destinati in prevalenza a residenza il recupero a fini abitativi dei sottotetti, ove consentito, deve garantire il rispetto dei seguenti requisiti:
 - a) i locali abitabili di categoria A1 devono avere altezza utile media ponderale non inferiore a m. 2,40 e R.I.A. non inferiore a 1/16 (0,0625), in caso di apertura in falda, non inferiore a 1/8 (0,125) in caso di apertura a parete;
 - b) i locali destinati a servizi quali corridoi, disimpegni, bagni e ripostigli, devono avere altezza utile media ponderale non inferiore a m. 2,20 e R.I.A. non inferiore a 1/16

(0,0625) in caso di apertura in falda, non inferiore a 1/12 (0,083) in caso di apertura a parete;

3. L'altezza utile media, ai fini di quanto stabilito al comma 2, è calcolata dividendo il volume utile della parte di sottotetto la cui altezza superi m. 1,80 per la superficie utile relativa.

Art. 44 – Soppalchi.

1. I soppalchi aperti, ad uso abitabile o accessorio, sono sempre consentiti quando in qualsiasi punto del soppalco e del locale sottostante sono rispettati i parametri propri della categoria di appartenenza.
2. La superficie del soppalco non può coprire più del 50% della superficie del locale sottostante.
3. Nella parte aggettante del soppalco deve essere previsto un idoneo parapetto avente le caratteristiche stabilite dal presente regolamento.
4. Per la determinazione dell'altezza media ponderale e del R.I.A, si assume quale superficie di riferimento quella complessiva del vano (superficie del soppalco e della zona sottostante) e quale superficie illuminante quella complessiva di tutte le aperture finestrate dell'ambiente.

CAPO V - EDIFICI AD USO NON RESIDENZIALE. CARATTERISTICHE E REQUISITI IGIENICI GENERALI

Art. 45 - Locali di categoria A 2.

1. I locali di Categoria A2.1 sono equiparati a locali di categoria A1; essi pertanto devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) superficie non inferiore a mq 9;
 - b) altezza media ponderata non inferiore a m. 2,70 e altezza minima non inferiore a m. 2,00;
 - c) RIA non inferiore a 1/8 (0,125);
 - d) nei locali ad uso ufficio deve essere prevista, per ogni operatore una superficie di lavoro non inferiore a mq. 6.
2. I locali di categoria A2.2 - A2.3 - A2.4, ove non sia diversamente stabilito da norme di legge o da disposizioni speciali del regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) per le attività commerciali, altezza minima di m 2,70;
 - b) per le altre attività altezza media ponderata non inferiore a m.3,00, con altezza minima non inferiore a m. 2,70;
 - c) per attività a ridotto impatto igienico-sanitario può essere ammessa un'altezza media non inferiore a m. 2,70 con altezza minima non inferiore a m 2,70, previa presentazione di motivata richiesta ed a seguito di valutazione tecnica favorevole da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione che possono subordinare l'assenso al posizionamento di un idoneo impianto di ventilazione o condizionamento;
 - d) rapporto di illuminazione. non inferiore a 1/8 (0,125);

- e) rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 (0,0625);
- f) superficie minima di mq.20;
- g) per le strutture ambulatoriali si applicano le disposizioni stabilite dalla normativa regionale.

Art. 46 - Locali di categoria A3.

1. I locali di categoria A3, ove non stabilito diversamente da disposizioni speciali del presente regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) altezza media ponderata non inferiore a m. 3,00 con altezza minima di m. 2,70;
 - b) rapporto di illuminazione non inferiore a 1/8 (0,125);
 - c) rapporto di aerazione non inferiore a 1/16 (0,0625);
 - d) superficie minima di mq. 20

Art. 47 - Locali di categoria A4.

1. I locali di categoria A4, ove non sia diversamente stabilito da specifiche norme di legge o da norme speciali del presente regolamento, devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) altezza minima di m. 3,00;
 - b) R.I.A non inferiore a 1/8 (0,125);
 - c) superficie minima di mq.9 per i locali assimilabili a locali di vita e di mq. 20 per i locali di lavoro:
2. Parametri edilizi diversi possono essere ammessi previa presentazione di motivata richiesta ed a seguito di valutazione tecnica favorevole da parte dei servizi del Dipartimento di Prevenzione.
3. I locali di categoria A4.1 destinati ad uso proprio degli ospiti (stanze di degenza, stanze di alberghi o pensioni, ecc.) debbono rispettare per quanto riguarda la superficie minima le prescrizioni stabilite per i locali di categoria A1 destinati a camera da letto. Per tali locali è ammessa inoltre una altezza minima di m. 2,70 purché sia garantito il mantenimento della cubatura complessiva del locale mediante un incremento di superficie. Il R.I.A. non deve essere inferiore ad 1/8 (0,125).
4. Per i locali destinati a servizi assistenziali ed occasionali si applicano le disposizioni specifiche previste dal presente regolamento.

Art. 48 - Locali di categoria A5.

1. I locali di categoria A5, finalizzati alla specificità di utilizzo dell'allevamento, devono rispettare le norme vigenti in materia e garantire idonee condizioni ergonomiche degli animali allevati.

Art. 49 - Disposizioni particolari per l'altezza d'alcune categorie di locali ad uso non residenziale.

1. I locali adibiti alle seguenti attività o lavorazioni devono presentare un altezza minima di m.3:
 - a) laboratori con più di 5 addetti;

- b) lavorazioni tabellate dal D.P.R. 303/56 e successive integrazioni, lavorazioni soggette a D.Lgs. 277/91, capo II o capo III, o soggette al D.Lgs. 626/94, titolo VII o titolo VIII;
 - c) lavorazioni soggette ad assicurazione obbligatoria contro le malattie professionali ai sensi della normativa vigente;
 - d) lavorazioni che producono elevata rumorosità o elevate temperature.
2. Le altezze stabilite al comma 1, quando ricorrano motivate esigenze tecniche, possono essere derogate previo valutazione tecnica favorevole da parte del Servizio Prevenzione e Sicurezza degli Ambienti di Lavoro (SPSAL) d'intesa con il Servizio di Igiene pubblica; in tal caso la deroga può essere subordinata a specifiche prescrizioni.

Art. 50 - Illuminazione naturale ed artificiale.

1. Fatte salve motivate esigenze tecniche, i locali di vita e di lavoro devono sempre essere illuminati con luce naturale.
2. L'intensità, la qualità, la distribuzione delle sorgenti di luce artificiale devono essere idonee allo svolgimento dello specifico compito visivo integrando, ove necessario, con sistemi di illuminazione localizzata .

Art. 51 - Locali interrati e seminterrati.

1. È vietato adibire al lavoro locali chiusi, interrati o seminterrati.
2. Quando ricorrano particolari esigenze tecniche o per attività a ridotto impatto igienico-sanitario, il divieto di cui al comma 1 può essere derogato su specifica autorizzazione del servizio PSAL e del Servizio di Igiene Pubblica per i rispettivi ambiti di competenza.
3. Per ottenere l'autorizzazione in deroga di cui al comma 2, deve essere predisposta, da parte di tecnico abilitato, sintetica relazione tecnica atta ad identificare le necessità tecniche ed i mezzi di protezione adottati.
4. Fermo restando quanto previsto dal D.P.R. n. 303 del 1956, è vietato adibire i locali chiusi interrati a lavorazioni con esalazioni nocive o che espongono i lavoratori a temperature eccessive; lo stesso divieto si applica nel caso in cui i locali non rispondano ai requisiti dimensionali stabiliti dal presente regolamento.
5. L'utilizzo del locale di cui al comma 2, è comunque subordinato alla presenza di specifici presidi tecnici integrativi per aerazione, illuminazione e sicurezza.

Art. 52 - Locali accessori a servizio d'attività.

1. Sono locali o ambienti accessori a servizio di attività: servizi igienici, docce, antiservizi, spogliatoi collettivi, ripostigli, depositi, magazzini, mense, ambulatori aziendali, archivi.
2. I locali accessori a servizio di attività devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) servizi igienici, docce, antiservizi; essi sono equiparati ai locali di categoria S1; essi devono rispettare i seguenti parametri:
 - 1) altezza media ponderata non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2,00;
 - 2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché dotati di ventilazione forzata, capace di garantire almeno 5

ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti, ed idoneamente illuminati con luce artificiale;

- 3) superficie minima di mq.1,00 elevata per i servizi igienici a mq. 1,2 con un lato di almeno m 1,00;
- 4) nei locali di lavoro deve essere messa a disposizione dei lavoratori acqua in quantità sufficiente, tanto per uso potabile che idrico;
- 5) tutti gli insediamenti devono essere forniti di w.c. e antibagno, convenientemente riscaldati nella stagione fredda, separati per sesso, con porte e pareti divisorie a tutt'altezza e in numero non inferiore per persone occupate o frazione per turno, *a quanto stabilito dalla seguente tabella:*

<i>Utenti/Turno</i>	<i>WC</i>
<i>0 – 200</i>	<i>1/20</i>
<i>200 - 400</i>	<i>1/25</i>
<i>oltre 400</i>	<i>1/30</i>

Quando si svolgono attività di cui all'allegato n.1, gli insediamenti devono essere forniti di docce con acqua calda e fredda; tali docce devono essere individuali, in locali distinti per i due sessi e riscaldate nella stagione fredda. Il numero delle docce deve essere congruo e comunque non deve essere inferiore a 1 ogni 5 persone addette o frazione per turno.

- 6) i lavandini devono essere in numero *non inferiore*, per persone occupate o frazione per turno, *a quanto stabilito dalla seguente tabella:*

<i>Utenti/Turno</i>	<i>lavabi</i>
<i>0 – 200</i>	<i>1/20</i>
<i>200 - 400</i>	<i>1/25</i>
<i>oltre 400</i>	<i>1/30</i>

- 7) i w.c. e le docce devono essere rivestiti con materiale lavabile e impermeabile fino ad un'altezza minima di m.2,00. È vietato costruire servizi igienici posti all'esterno del fabbricato. Docce e wc devono essere costruiti in locali separati, in casi particolari può essere autorizzata dal Dipartimento di Prevenzione la costruzione, in un unico locale, del w.c. e della doccia.
- 8) *Per le Aziende oggetto di incremento occupazionale può essere concessa deroga su specifica autorizzazione del Dipartimento di Prevenzione, rispetto ai requisiti di cui ai punti 5 e 6 del presente comma a seguito di apposita richiesta contenente le modalità organizzative che possono determinare le condizioni per l'accoglimento.*
- 9) *Le pulizie dei locali devono essere effettuate in relazione al numero delle persone*

occupate per i turni di lavoro secondo il seguente schema:

<i>Persone nel turno</i>	<i>Frequenza Pulizia</i>
<i>0-150</i>	<i>1/turno</i>
<i>150-300</i>	<i>2/turno</i>
<i>300-450</i>	<i>3/turno</i>

- b) spogliatoi; tutti gli insediamenti produttivi in cui si svolgono lavorazioni di cui all'allegato n.1 o che occupano più di 5 addetti, devono disporre di locale spogliatoio distinto per i due sessi, non comunicanti direttamente con il w.c., arredati con armadietti a doppio scomparto e riscaldati durante la stagione fredda. Gli spogliatoi sono equiparati a locali di categoria S1; essi devono rispettare i seguenti parametri:

- 1) altezza media ponderale non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2;
- 2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché dotati di ventilazione forzata che garantisca almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti ed idoneamente illuminati con luce artificiale
- 3) superficie minima di mq.2 con lato minore non inferiore a m. 1; deve essere garantita comunque una superficie minima di mq. 1,00 per ogni addetto occupato per turno.

- c) locali di riposo: gli insediamenti produttivi di cui alla tabella allegata n.2 caratterizzati dalla esposizione dei lavoratori a particolari rischi per la sicurezza e la salute, devono avere un locale di riposo loro riservato. I locali di riposo devono essere idoneamente arredati; essi devono essere riscaldati durante la stagione fredda; tali locali, ove non sia presente un locale infermeria devono essere provvisti di cassetta di medicazione. I locali di riposo sono equiparati a locali di categoria A1; essi devono rispettare i seguenti parametri edilizi :

- 1) altezza minima di m.2,70;
- 2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125);
- 3) superficie minima non inferiore a mq. 9,00 e comunque congrua rispetto al numero degli addetti occupati per turno nelle specifiche lavorazioni a rischio.

Per i locali di riposo di tipo temporaneo sono ammessi parametri inferiori, previa autorizzazione da parte del Dipartimento di Prevenzione

- d) mense: gli insediamenti produttivi che occupano più di 30 persone devono possedere un locale mensa o cottura, isolato dall'ambiente di lavoro e riscaldato nella stagione fredda; tale prescrizione può essere derogata nel caso in cui l'azienda sia convenzionata con una mensa interaziendale ubicata nella zona di insediamento. I locali mensa sono equiparati a locali di categoria A1; essi devono rispettare i seguenti parametri edilizi :

- 1) altezza minima di m.2,70;
- 2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125); sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno purché idoneamente illuminati con luce artificiale e dotati di impianto di ventilazione artificiale o condizionamento; tali impianti devono essere

preventivamente sottoposti al parere favorevole del Dipartimento di Prevenzione;

- 3) superficie minima di mq. 9 e comunque congrua rispetto al numero degli utilizzatori.
- e) ambulatori aziendali e locali infermeria. Il datore di lavoro deve garantire la presenza dei presidi sanitari necessari per provvedere alle prime cure. Nei casi previsti dalla legge e comunque ove siano presenti più di 50 persone, gli insediamenti produttivi devono essere dotati di un locale infermeria idoneamente arredato, attrezzato, riscaldato, provvisto di lavandino ed acqua corrente. I locali destinati ad infermeria e ad ambulatorio aziendale sono equiparati a locali di categoria A1 e pertanto devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
 - 1) altezza minima di m.2,70;
 - 2) R.I.A. non inferiore a 1/8 (0,125);
 - 3) superficie non inferiore a mq.9.
- f) depositi e magazzini, ripostigli, archivi: tali locali sono equiparati a locali di categoria S1 e pertanto devono rispettare i seguenti parametri edilizi :
 - 1) altezza media non inferiore a m.2,40 con altezza minima di m.2;
 - 2) R.I.A. non inferiore a 1/12 (0,083).
 - 3) sono ammessi locali non aerati ed illuminati dall'esterno quando non è prevista la permanenza di persone. In tali locali, quando la permanenza del personale è saltuaria, deve essere previsto un impianto di ventilazione forzata atto a garantire almeno 5 ricambi aria per ora o soluzioni tecniche equivalenti; essi inoltre devono essere idoneamente illuminati con luce artificiale. Nel caso in cui in tali locali si svolga attività lavorativa in maniera costante o regolare, essi devono rispettare le caratteristiche proprie dei locali di lavoro.
3. L'accorpamento in un unico locale di più funzioni assistenziali tra quelle elencate al comma 2, lettere c), d) ed e) può essere ammesso, in via straordinaria, a fronte di motivata richiesta.

Art. 53 - Soppalchi negli edifici non residenziali.

1. Per i soppalchi aperti all'interno d'edifici non residenziali si applicano le disposizioni dell'art. 44

CAPO VI - EDILIZIA SPECIALE E NORME DI ESERCIZIO

Art. 54 - Alberghi e simili.

1. I requisiti dei locali ed edifici destinati ad alberghi ed esercizi similari sono disciplinati dalle norme delle leggi speciali, nazionali e regionali, e in via integrativa e di dettaglio dalle norme del presente regolamento.
2. L'apertura di tali esercizi, ai fini igienico-sanitari, è subordinata ad autorizzazione sanitaria rilasciata dal Sindaco, previo parere del Servizio di Igiene Pubblica. Resta ferma ai fini di polizia amministrativa, la licenza del Sindaco ai sensi dell'art. 19 del DPR 24 luglio 1977, n. 616.
3. L'autorizzazione sanitaria è concessa in modo definitivo, anche per le attività esercitate a

rotazione stagionale continua. In caso di chiusura per un tempo continuativo superiore a 3 mesi, al momento della riapertura occorre darne preventiva comunicazione al Servizio Igiene Pubblica, almeno 30 giorni prima. Tale obbligo deve essere esplicitamente trascritto nel titolo autorizzatorio.

4. Quando gli esercizi alberghieri sono muniti di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, i locali per la somministrazione, le relative attrezzature ed il personale addetto sono soggetti alla disciplina ed ai controlli previsti dalla legge 30/04/1962, n. 283 e relativo regolamento di attuazione nonché dalle disposizioni del presente regolamento.

Art. 55 - Affittacamere - Foresterie

1. Il regime autorizzatorio, per gli affittacamere, è stabilito dalla legge regionale 25 agosto 1988 n. 34 recante la "Disciplina per la gestione delle strutture ricettive extralberghiere". Le condizioni igieniche d'esercizio sono disciplinate dalle disposizioni del presente regolamento.
2. I locali ad uso foresteria devono conseguire apposito nulla-osta sanitario. *La domanda è presentata direttamente al Servizio d'Igiene Pubblica cui spetta concludere il procedimento.*
3. I locali destinati ad affittacamere e foresteria devono possedere le caratteristiche strutturali ed igieniche previste per i locali ad uso abitativo.
4. Quando il numero dei posti letto è superiore a quattro, l'esercizio deve essere dotato di doppi servizi. L'accesso ai servizi igienici deve essere disposto in modo da evitare il passaggio attraverso altre camere da letto o attraverso la cucina dell'appartamento.

Art. 56 - Classificazione e disciplina igienico-sanitaria dei complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale.

1. Sono definiti "Complessi ricettivi complementari a carattere turistico sociale" le strutture ricettive gestite senza finalità di lucro, come gli alberghi od ostelli per la gioventù, i campeggi, i villaggi turistici, le case per ferie ed in genere gli altri allestimenti che non abbiano la caratteristica di esercizi alberghieri.
2. I requisiti di tali complessi ricettivi sono disciplinati dalle leggi speciali e dalle norme del presente regolamento.
3. La vigilanza igienico sanitaria dei complessi è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica.
4. Non è consentito l'esercizio promiscuo dell'attività d'azienda alberghiera con quella di complesso ricettivo complementare a carattere turistico sociale.
5. La raccolta e lo smaltimento dei rifiuti solidi, l'approvvigionamento di acqua potabile, lo scarico dei reflui fognari, le misure per la lotta contro le mosche ed altri parassiti, sono disciplinati dalle disposizioni in materia d'insediamenti civili ed esercizi alberghieri.

Art. 57 - Abitazioni collettive

1. I collegi, i convitti, i conventi e le altre istituzioni occupate con orario diurno e notturno da comunità, comunque costituite, devono conseguire apposito nulla-osta sanitario da parte del Servizio Igiene Pubblica. Tali strutture devono disporre di locali aventi le seguenti caratteristiche:

- a) dormitori aventi una superficie di almeno 6 mq ed una cubatura di almeno 18 mc per ogni posto letto;
 - b) servizi igienici composti da almeno un W.C. e da almeno un lavabo ogni 6 posti letto, da almeno una doccia per ogni 10 posti letto. Tali servizi, distinti per i due sessi, devono essere realizzati secondo le caratteristiche previste all'art.40;
 - c) locale guardaroba per la biancheria pulita e gli effetti personali; locale o lavanderia per la raccolta della biancheria sporca;
 - d) locale infermeria dotato di servizi igienici propri con accesso opportunamente disimpegnato e con numero di posti letto, pari almeno al 4% della ricettività totale, da sistemarsi in camerette a non più di due letti, separate per sesso.
2. Qualora gli esercizi di cui innanzi siano dotati di locali e attrezzature per la somministrazione agli ospiti di alimenti e bevande, detti locali, le relative attrezzature ed il personale addetto sono soggetti alla disciplina e ai controlli previsti dalla legge 30 aprile 1962, n. 283 e relativo regolamento di attuazione nonché dalle disposizioni del presente regolamento.
3. Tutti gli ambienti devono avere pavimenti di materiale compatto ed unito, facilmente lavabile, pareti tinteggiate con materiale impermeabile fino all'altezza di m. 2; devono inoltre possedere tutti i requisiti (illuminazione, isolamento acustico, temperatura e condizionamento) previsti per gli alloggi di civile abitazione.

Art. 58 Locali di riposo. Dormitori stabili o temporanei per lavoratori

- 1. I locali di riposo, i dormitori stabili o temporanei per lavoratori devono avere le caratteristiche fissate dalle norme generali per l'igiene del lavoro.
- 2. Quando detti locali sono ricavati da strutture precarie, quali baracche o strutture similari, la loro cubatura non deve essere inferiore a mc. 20 per posto letto.
- 3. Per quanto attiene i requisiti igienico sanitari (approvvigionamento idrico, distanze da sorgenti inquinanti) si applicano le disposizioni stabilite dal presente regolamento per le civili abitazioni.

Art. 59 - Dormitori pubblici

- 1. I dormitori pubblici o asili notturni devono presentare locali separati per i due sessi con i seguenti requisiti:
 - a) pareti rivestite, sino a m. 2 dal suolo, di materiale di facile pulitura;
 - b) letti distribuiti in modo che corrispondano almeno mq. 5 di superficie e mc.15 di cubatura per ogni posto letto;
 - c) gruppo di servizi composto da almeno una latrina ogni 10 posti letto, almeno un lavabo ogni 5 ed almeno una doccia con acqua calda e fredda;
 - d) un servizio per la disinfezione e la disinfestazione delle persone, dei panni, della biancheria e dei letti, nonché un servizio per la bonifica individuale;
 - e) una quantità di acqua potabile ed un numero di rubinetti di acqua con lavandini per l'igiene personale, corrispondenti ai bisogni delle persone da alloggiare.
- 1. Tutti i locali devono essere tenuti con la massima pulizia, illuminati con luci notturne ed uniformati a tutte le regole dell'igiene.

2. Se qualcuno degli alloggiati viene colpito da malattia, il conduttore è obbligato a fare richiesta del medico per i primi e più urgenti soccorsi.

Art. 60 – Soggiorni di vacanza per minori.

1. I requisiti strutturali dei soggiorni di vacanza per minori, l'organico ed i compiti del personale sanitario, le misure sanitarie da ottemperare per l'ammissione dei minori sono stabilite dalle leggi regionali in materia ed in via integrativa e di dettaglio dalle norme del presente regolamento.

Art. 61 – Farmacie.

1. I locali destinati a farmacia devono essere sufficientemente spaziosi e mantenuti sempre in ottime condizioni d'ordine e di pulizia.
2. Ogni farmacia deve disporre di uno spogliatoio e di propri servizi igienici con caratteristiche uguali a quelle stabilite dall'art. 52 del regolamento; deve inoltre disporre di un adeguato retro negozio e di aperture atte ad assicurare costante e naturale controaerazione ed una buona illuminazione naturale; gli ambienti devono rispondere ai requisiti previsti dall'art. 45 e dalle altre norme igieniche di ordine generale stabilite dal presente regolamento
3. Nei locali di vendita lo spazio riservato al pubblico deve avere una superficie non inferiore ad un terzo dell'intera superficie.
4. La farmacia deve essere dotata di una zona per la preparazione dei prodotti galenici con un idoneo tavolo di lavoro dotato di cappa di raccolta dei vapori, collegata con condotto autonomo di esalazione sfociante all'esterno, in posizione che non arrechi danno o molestia al vicinato.
5. Il magazzino-deposito dei farmaci può essere ubicato anche in locali sotterranei; in tale caso, con mezzi naturali o con sistemi artificiali, devono essere assicurate condizioni microclimatiche favorevoli alla buona conservazione del farmaco.
6. La farmacia deve essere inoltre dotata, sempre al fine della buona conservazione di determinati farmaci, di frigorifero ed armadi termostatici, in ottemperanza alle indicazioni della vigente Farmacopea Ufficiale.

Art. 62 - Depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico – chirurgici.

1. I depositi e magazzini di prodotti farmaceutici e di presidi medico chirurgici devono essere ubicati in locali aerati, esenti da umidità e provvisti di accesso diretto da spazio pubblico, in modo da assicurarne la sorveglianza da parte degli organi di vigilanza.
2. Detti depositi devono essere mantenuti in buone condizioni d'ordine e pulizia ed essere attrezzati con armadi o camere termostatiche per la conservazione dei prodotti deperibili, secondo le norme della Farmacopea Ufficiale

Art. 63 - Asili nido

1. Gli asili nido di nuova costruzione devono rispettare i criteri generali di cui alla legge 6 dicembre 1971, n. 1044 e della legge regionale 7 marzo 1973, n. 15. Essi devono inoltre rispettare i seguenti requisiti strutturali ed ambientali:
 - a) l'Asilo nido deve essere ubicato:
 - 1) in località aperta e soleggiata, non esposto a venti fastidiosi, non situato sottovento

rispetto ad aree da cui possono provenire esalazioni o fumi nocivi e sgradevoli;

- 2) lontano da strade di grande traffico, da industrie rumorose e da attrezzature urbane che possano arrecare danno, disagio o disturbo all'attività dell'asilo nido;
 - 3) l'area da riservare alla costruzione dell'asilo nido non deve avere accessi diretti da strade statali o provinciali;
- b)** la superficie complessiva dell'area da riservare alla costruzione dei nuovi asili nido, non può essere inferiore ai mq. 1800 e l'area coperta dagli edifici non deve essere superiore alla terza parte dell'area complessiva;
 - c)** quando il sito dell'asilo debba essere scelto in centro o in aree storiche, quartieri e frazioni in cui non vi sia disponibilità di aree con le caratteristiche di cui sopra o quando l'asilo, per necessità locali contingenti, debba essere localizzato in edifici preesistenti, possono essere ammesse riduzioni degli standards ambientali e di servizio; in tali casi devono comunque essere garantiti livelli idonei di abitabilità, da valutarsi da parte del Sindaco, sentiti il Servizio di igiene Pubblica ed il Servizio Pediatria di Comunità dell'AUSL;
 - d)** locali, giochi, arredi devono essere idonei a garantire condizioni di sicurezza e tutela per i minori.
 - 2.** Gli asili nido ubicati nei centri storici o in edifici residenziali, oltre a quanto consentito dal comma 1, lettera c, e fermo restando l'osservanza dei parametri fissati dalla legge regionale, devono possedere spazi esterni con una superficie fruibile di almeno 12 mq. per posto bambino.

Art. 64 - Servizi Educativi per la prima infanzia

- 1.** I locali destinati ai servizi educativi, o ad essi assimilabili, per la prima infanzia sono soggetti alla seguente disciplina:
 - a)** l'apertura e l'esercizio di tali servizi destinati ad accogliere temporaneamente e nelle sole ore diurne bambini in età prescolastica, sono sottoposti ad autorizzazione del Sindaco, il quale la rilascia, sentito il parere del Servizio d'Igiene Pubblica e del Servizio Pediatria di Comunità dell'A.U.S.L.;
 - b)** i locali per l'esercizio di tali attività sono soggetti alle disposizioni generali stabilite all'art.63 tenuto conto del tipo di fruitori e delle funzioni previste (es.: numero bambini e durata della loro sosta, numero e qualificazione del personale addetto);
 - c)** il personale addetto deve essere munito di tessera sanitaria a validità annuale;
 - d)** i locali nei quali i bambini vengono ospitati non possono essere adibiti ad altro uso; essi non devono contenere altri mobili o arredi all'infuori di quelli necessari all'espletamento del servizio; detti locali devono inoltre essere mantenuti in condizioni di ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati.
 - e)** tutti i locali, i giochi e gli arredi devono essere idonei a mantenere condizioni di sicurezza e tutela per i minori.
- 2.** I locali destinati ad accogliere bambini in età prescolare devono rispettare i seguenti ulteriori requisiti:
 - a)** i locali destinati all'accoglimento dei bambini devono avere accesso diretto e riservato dall'esterno;
 - b)** i locali devono essere strutturati in modo da garantire i seguenti spazi:

- 1) atrio;
 - 2) spazio per lattanti;
 - 3) spazio per semi-divezzi;
 - 4) spazio per divezzi;
 - 5) servizi generali, in rapporto con le caratteristiche specifiche autorizzate per la struttura.
- c) il rapporto minimo fra la superficie utile netta e la ricettività è fissato in mq. 9,5 per ogni posto bambino;
- d) In relazione alle fasi evolutive del bambino, dovranno essere previsti per ogni sezione le seguenti articolazioni minime funzionali:
- 1) sezione lattanti: spogliatoio; zona riposo; zona di soggiorno; cucinetta; locale pulizia;
 - 2) per le restanti sezioni; zona di riposo; zona di soggiorno; locale pulizia;
 - 3) il servizio di spogliatoio e di cucina sarà, di norma, comune a tutte le sezioni, ad esclusione della sezione lattanti.
 - 4) gli spazi per il soggiorno e per il riposo saranno preferibilmente comunicanti con altrettanti spazi atti allo svolgimento delle attività all'aperto.
3. I servizi generali devono articolarsi nei seguenti spazi:
- a) ambulatorio medico;
 - b) servizi per il personale;
 - c) cucina con dispensa;
 - d) lavanderia e guardaroba;
 - e) ripostiglio.

La loro distribuzione nell'ambito della struttura deve essere funzionale alle caratteristiche ed alla tipologia d'attività svolta.

4. Quando all'interno della struttura si deve svolgere una riunione, è vietato l'uso a questo fine della zona dei lattanti. I locali nei quali sia stata tenuta una riunione devono essere subito abbondantemente aerati e accuratamente puliti prima dell'ingresso dei bambini.

Art. 65 - Attività di (nurseries) in forma individuale a domicilio.

1. L'esercizio d'attività di nurseries in forma strutturata individuale a domicilio, è ammesso nei limiti numerici consentiti dalla normativa vigente e deve essere effettuata da persone in possesso di tessera sanitaria. L'esercizio è soggetto ad autorizzazione del Sindaco su parere del Servizio Igiene Pubblico e Pediatria di Comunità.
2. In tale evenienza, i requisiti dei locali abitativi devono garantire almeno 9,5 mq. di superficie coperta per bimbo e l'organizzazione della struttura deve possedere i seguenti requisiti generali:
 - a) zona di riposo;
 - b) zona di soggiorno;
 - c) locale pulizia – wc, ad uso esclusivo dell'attività.

3. Tali locali devono essere mantenuti in condizioni d'ordine e di pulizia ed essere periodicamente disinfettati. Tutti i locali, i giochi, gli arredi, le attrezzature ed i materiali utilizzati, devono essere idonei a mantenere condizioni di sicurezza, di igiene e tutela per i minori.

Art. 66 – Scuole.

1. La scelta del sito, le caratteristiche e l'ampiezza dell'area, i requisiti costruttivi e di igiene ambientale delle scuole materne, elementari, secondarie di primo e secondo grado sono fissate dal decreto ministeriale 18/12/1975 e dalla legge 11 gennaio 1996 n. 23 recante norme per l'edilizia scolastica.

Art. 67 - Norme igieniche e di sicurezza d'ordine generale per scuole e locali adibiti ad insegnamento.

1. L'apertura di scuole private di ogni ordine e grado, a qualsiasi corso d'insegnamento siano destinate, è assoggettato a nulla-osta rilasciato dal Servizio d'Igiene Pubblica.
2. Gli ambienti adibiti ad attività formativa devono rispondere ai requisiti di legge in merito all'igiene, alla sicurezza ed alla prevenzione incendi. Per le attività formative in aule didattiche, senza l'ausilio di macchine o attrezzature, si applicano le norme generali sull'edilizia scolastica richiamate all'art. 66 o stabilite in via integrativa e di dettaglio dal regolamento. Quando per le attività formative è previsto l'uso di macchine, apparecchiature ed attrezzature si applicano, inoltre, le disposizioni normative in materia di sicurezza del lavoro.
3. Per i centri di formazione professionale e per le altre strutture ad essi assimilabili, gli ambienti riservati alle attività formative devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) una superficie minima di mq. 2 per ciascun corsista;
 - b) locali con altezza minima di mt. 3;
 - c) cubatura minima dei locali di almeno 10 mc per ogni corsista, quando è previsto l'uso di macchine, apparecchiature ed attrezzature,.
4. La pulizia dei locali scolastici deve essere eseguita giornalmente al di fuori degli orari di lezione e ricreazione. I locali, almeno una volta l'anno, prima dell'apertura dei corsi, dovranno essere disinfettati e puliti approfonditamente.
5. I locali ad uso scolastico dovranno essere dotati di:
 - a) certificato di agibilità con destinazione d'uso specifica o attestato di avvenuta richiesta;
 - b) certificato di prevenzione incendi per le attività soggette ai Vigili del Fuoco;
 - c) dichiarazione di conformità degli impianti;
 - d) verbale di collaudo e, se necessario, di verifica periodica per gli impianti ed attrezzature soggette a controllo preventivo e periodico (impianti elettrici e termici, ascensori, dispositivi di sicurezza, etc..)
6. La vigilanza igienico sanitaria è di competenza del Servizio di Igiene Pubblica e, in caso di uso di macchine, apparecchi e attrezzature, del Servizio Prevenzione e Salute degli Ambienti di Lavoro.

Art. 68 - Palestre e istituti di ginnastica non agonistiche.

1. Le palestre e gli istituti di ginnastica dove si svolgono attività in presenza di pubblico devono avere i requisiti fissati per i locali di pubblico spettacolo (Decreto Ministeriale 18 marzo 1996) e devono ottenere preventivo nulla-osta dal Servizio di Igiene Pubblica..
2. Le palestre e gli istituti di ginnastica non agonistici, non riconducibili a norme statali specifiche devono ottenere preventivo nulla-osta dal Servizio di Igiene Pubblica e devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) altezza non inferiore a m.3.00 nei vani principali e non inferiore a m. 2.40 nei vani deposito e servizi.
 - b) i pavimenti devono essere realizzati con materiale elastico, antifonico e comunque tali da poter essere facilmente lavabili e disinfettabili; le pareti devono essere lavabili fino ad una altezza di mt. 2.
 - c) devono essere dotati dei seguenti servizi minimi:
 - 1) spogliatoi per il personale, con annessa unità igienica e doccia, divisi per sesso come da disposto dall'art. 52;
 - 2) spogliatoi per l'utenza divisi per sesso, con una superficie minima di mq 1,20 per ogni persona praticante per turno; i relativi locali devono essere verniciati con tinta lavabile fino ad altezza di almeno m.2,00; detti locali inoltre devono rispettare un RIA non inferiore ad un dodicesimo (0,083) o essere dotati di ventilazione forzata;
 - 3) w.c. in numero di almeno uno ogni 10 praticanti per turno, distinti per sesso, con una superficie minima di mq. 1.00 e con lato inferiore di almeno m. 1,00; detti servizi devono essere rivestiti con materiale ceramico fino ad una altezza di m 2,00 ;
 - 4) docce previste in numero di una ogni 5 praticanti per turno, distinte per sesso;
 - d) le palestre e gli istituti di ginnastica non possono essere ubicati in locali interrati o seminterrati.

Art. 69 – Lavanderie.

1. Per l'attivazione di lavanderie comuni o a secco deve essere ottenuto preventivo nulla-osta del Servizio d'Igiene Pubblica. La relativa domanda deve essere corredata di planimetria del laboratorio con tutte le indicazioni concernenti il suo assetto.
2. Le lavanderie ad acqua devono rispettare i seguenti requisiti:
 - a) disporre di ambienti ben ventilati ed illuminati, tenuti sempre con la massima pulizia, dotati di pavimento impermeabile e di pareti rivestite o tinteggiate con materiale liscio e lavabile fino all'altezza di m. 2. I pavimenti devono essere forniti di fognolo di scarico con sifone a chiusura idraulica. I raccordi fra pavimenti e pareti devono essere arrotondati per facilitare pulizia e disinfezione.
 - b) Le varie fasi del processo di lavorazione devono procedere in modo da impedire il contatto fra i capi sporchi e quelli puliti. Un settore apposito e separato sarà destinato a deposito della biancheria sporca;
 - c) deve essere adottata una idonea sistemazione delle macchine lavatrici, delle vasche di lavaggio e risciacquo a compartimenti separati, delle liscivatrici, degli idroestrattori, degli essicatori e del reparto di stireria e riparazione, disponendo che le varie fasi del processo di lavorazione siano organizzate in sequenza fra di loro;
 - d) le lavanderie comuni devono essere fornite esclusivamente di acqua potabile. Anche tutti i lavatoi privati e quelli in servizio di collettività, come convitti, ecc.... devono

corrispondere alle suddette norme e sono sottoposti alla sorveglianza dell'Autorità Sanitaria Locale.

3. Le lavanderie a secco devono rispettare i seguenti requisiti:

- a) i locali, oltre ad essere tenuti con la massima pulizia, devono avere sufficiente cubatura ed adeguato ricambio d'aria. Le varie fasi del processo di lavorazione devono procedere in modo da impedire il contatto fra i capi sporchi e quelli puliti;
- b) la ventilazione naturale deve essere assicurata da una o più aperture oltre alla porta d'ingresso, di adeguate dimensioni e posizionate in modo da garantire una effettiva movimentazione d'aria. Quando è impossibile realizzare tali aperture, devono essere adottate le misure idonee ad abbattere la presenza nell'aria di solventi. quali, in particolare, l'installazione di appositi impianti di aspirazione ed immissione di aria. Ove le caratteristiche ambientali lo esigano la macchina lavatrice deve essere collocata in apposito idoneo vano, con adeguato ricambio d'aria.
- c) la canna di espulsione dei vapori della macchina lavatrice (canna di deodorazione) deve sfociare all'esterno, in posizione da non costituire inconveniente igienico-sanitario nell'ambiente circostante e con camino dell'impianto portato a tetto; deve inoltre essere prevista la dotazione di apposito depuratore a carboni attivi, recuperatore o altro idoneo impianto, da mantenersi sempre in buona efficienza;
- d) durante il funzionamento della macchina, il periodo di asciugatura deve essere protratto fino al recupero totale del solvente contenuto nell'aria di ricircolo interno di condensazione, sicché nella successiva fase di deodorazione degli indumenti si abbia ad espellere aria priva di vapori sensibili di trielina o di altro solvente usato. La pulizia del distillo ed il recupero dei fanghi deve avvenire al completo raffreddamento del distillo stesso.
- e) la sostituzione o il ripristino funzionale dei filtri a carboni attivi o dei recuperatori di solventi deve avvenire nel rispetto delle vigenti normative in materia di rifiuti;
- f) per il riscaldamento dei locali di lavorazione, non devono impiegarsi apparecchi a fuoco diretto o comunque mezzi irradianti calore ad alta temperatura.
- g) è fatto divieto di tenere e usare solventi in recipienti scoperti, di compiere qualsiasi operazione tecnica all'aperto e sotto tettoie, di dormire e fumare nei locali adibiti a laboratorio.
- h) altre particolari prescrizioni possono essere disposte, caso per caso, da parte del Servizio di Igiene Pubblica ;
- i) i) le lavanderie a secco devono utilizzare impianto a recupero integrale dei solventi; i rifiuti solidi devono essere smaltiti secondo le norme dettate per i rifiuti.

Art. 70 - Attività d'estetista, barbiere, parrucchiere uomo e donna. Attrezzature e conduzione igienica delle attività.

- 1. Il titolare dell'autorizzazione è responsabile dell'osservanza delle seguenti norme igieniche, anche quando l'intera attività o singole fasi di essa sono affidate a personale dipendente:
 - a) i locali dell'esercizio e l'arredamento devono permettere una completa pulizia giornaliera ed una periodica disinfezione. I sedili ed i lettini devono essere rivestiti di materiale lavabile e disinfettabile.
 - b) gli esercizi devono essere forniti di asciugamani e biancheria in quantità sufficiente

per poter essere ricambiati per ogni servizio; rasoi, forbici, pennelli, spazzole, pettini devono essere proporzionati al numero dei lavoratori ; gli esercizi devono essere dotati di un armadio per la conservazione della biancheria pulita; di un contenitore per la biancheria sporca, di un contenitore per immondizie, di una cassetta di pronto soccorso contenente disinfettanti, emostatici monouso e cerotti;

- c) l'uso, quando possibile, di strumenti da taglio a perdere ed in particolare di lamette e rasoi monouso. In alternativa al monouso, tutti gli strumenti da taglio (forbici, lime, rasoi, ecc.) che possono venire a contatto con sangue o con altri materiali biologici, devono essere sottoposti obbligatoriamente, dopo ogni servizio, a trattamento di disinfezione ad alto livello o a sterilizzazione con prodotti specifici riconosciuti idonei dal Servizio Igiene Pubblica, presso il quale è disponibile l'elenco aggiornato dei disinfettanti utili allo scopo.
 - d) gli attrezzi quali spazzole, pettini, ecc., devono essere lavati con detergenti idonei dopo ogni servizio.
 - e) le tinture, i fissativi e le altre sostanze impiegate non devono contenere sostanze nocive alla salute; le tinture, in particolare, devono rispondere ai requisiti prescritti dal decreto ministeriale 18 giugno 1976 e successive modifiche.
2. Il titolare dell'esercizio è tenuto a segnalare al Servizio di Igiene Pubblica casi o focolai sospetti di pediculosi, tigna, scabbia e di altre malattie cutanee contagiose dei quali sia venuto a conoscenza nell'esercizio della sua attività, nonché di danni riferiti all'uso di tinture o di altri prodotti utilizzati.
 3. Il Servizio di Igiene Pubblica potrà effettuare accertamenti sugli esercenti le suddette professioni qualora, in presenza di patologie parassitarie cutanee (pediculosi, scabbia, tigna, verruche) tra la popolazione, emerga il sospetto di possibile implicazione nella diffusione della malattia.
 4. Nel caso in cui l'esercente le suddette professioni sia colpito dalle malattie parassitarie cutanee elencate al punto precedente, dovrà essere allontanato dal lavoro, fino a bonifica avvenuta, oppure adibito ad altre mansioni, purché queste non prevedano un contatto con la clientela suscettibile di contagio. La riammissione al lavoro dovrà essere certificata dal medico del Servizio Igiene Pubblica dell'A.U.S.L.
 5. Il personale deve osservare costantemente le norme di pulizia e d'igiene con particolare riguardo alle mani e alle unghie e deve indossare indumenti da lavoro tenuti sempre in perfetto stato di pulizia.

Art.70 bis- Attività di barbiere, parrucchiere uomo e donna. Requisiti specifici.

1. Per le attività di barbiere e parrucchiere uomo e donna, sono stabiliti i seguenti requisiti specifici:
 - a) locali rispondenti ai requisiti edilizi di cui all'art. 45, comma 2, per i locali di categoria A2.4;
 - b) dotazione di un servizio igienico con antibagno con parete rivestita di materiale ceramico fino all'altezza di m. 2 e con i requisiti di cui all'art. 40;
 - c) non deve esservi comunicazione fra attività e civile abitazione;
 - d) nei locali ove viene svolta l'attività deve essere assicurata una ventilazione forzata che garantisca un minimo di 8 ricambi aria/ora, nel rispetto dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle norme di buona tecnica. Nel caso d'attività di barbiere

“tradizionale” l’impianto di ventilazione può essere sostituito da un sistema d’aspirazione;

- e) le acque di scarico derivanti dai lavandini di lavaggio devono essere recapitate in idoneo pozzetto di decantazione e poi convogliate alla fognatura comunale.

Art.70 ter- Attività d’estetista. Requisiti specifici.

1. Per le attività d’estetista sono stabiliti i seguenti requisiti specifici:
 - a) locali rispondenti ai requisiti edilizi di cui all’art. 45, comma 2, per i locali di categoria A2.4;
 - b) dotazione di un servizio igienico con antibagno con parete rivestita di materiale ceramico fino all’altezza di m. 2 e con i requisiti di cui all’art. 40; il servizio igienico deve essere dotato inoltre di erogatore di sapone liquidi, asciugamani a perdere e lavandino a comandi non manuali;
 - c) non deve esservi comunicazione fra attività e civile abitazione;
 - d) nei locali ove viene svolta l’attività i pavimenti e le pareti devono essere di facile pulizia e disinfezione, in particolare, i muri perimetrali e gli eventuali box devono presentare tinteggiatura lavabile o essere costruiti o rivestiti con materiale lavabile;
 - e) gli ambienti si possono suddividere in box, non a tutta altezza, aventi superficie minima di mq. 3;
2. Il titolare dell’attività deve comunicare al Servizio Igiene Pubblica le apparecchiature utilizzate ed i trattamenti effettuati prevedendo, ove necessario, il posizionamento di sistemi di ventilazione artificiale al fine di garantire idonee condizioni di microclima.

Art. 71 - Attività di tatuaggio e piercing.

1. L’esercizio delle attività di tatuaggio e piercing è soggetta a denuncia preventiva di inizio attività al Servizio Igiene e Sanità Pubblica dell’Azienda USL.
2. I locali destinati all’attività devono avere altezza media non inferiore a m. 3,00 con un’altezza minima di almeno m. 2,70, una superficie minima di almeno mq. 20 (escluso il servizio igienico e relativo anti), un rapporto di illuminazione di almeno 1/8 (0,125) ed un rapporto di aerazione pari almeno a 1/16 (0,0625).
3. I locali devono essere organizzati in modo da individuare zone distinte e separate dalla sala d’attesa (idoneamente illuminata r.i. 1/8, r.a. 1/16 e con superficie minima di mq. 8) per:
 - a) effettuazione dei trattamenti, con superficie minima pari a mq. 12;
 - b) deposito della biancheria sporca e dei rifiuti.
4. La zona dove si effettuano procedure di tatuaggio o piercing deve essere dotata di lavandino ad azionamento non manuale.
5. La superficie delle pareti fino all’altezza di m. 2,00 deve essere liscia, lavabile ed impermeabile; il pavimento deve essere realizzato con materiale compatto, non assorbente e lavabile.
6. Ogni esercizio deve avere almeno un servizio igienico, idoneamente disimpegnato, con accesso dall’interno dell’attività.
7. Nell’esecuzione di procedure di tatuaggio e piercing, gli aghi e/o gli strumenti taglienti,

che perforano la cute o comunque vengono a contatto con superfici cutanee integre o lese e/o con annessi cutanei, devono essere sempre e rigorosamente monouso, nel rispetto delle linee guida del Ministero della Sanità; dopo l'utilizzo devono essere riposti in appositi contenitori resistenti alle punture e vanno eliminati secondo quanto previsto per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi potenzialmente infetti dal D.Lgs. 22/97.

Art. 72 - Autorimesse non destinate al solo posteggio.

8. I locali adibiti ad autorimesse pubbliche devono essere conformi alle norme generali di igiene e lavoro. I pavimenti devono essere lavabili e costruiti in modo tale da evitare il ristagno dei liquidi.
9. Le autorimesse devono essere fornite d'idoneo impianto d'aspirazione alla fonte dei gas di scarico. Tale accorgimento tecnico deve essere adottato anche per le autorimesse destinate al solo posteggio d'autoveicoli pesanti (corriere, camion, ecc.).

Art. 73 - Serbatoi interrati per il contenimento di prodotti pericolosi.

1. L'interramento di serbatoi o contenitori assimilabili è ammesso quando lo impongono validi e giustificati motivi di sicurezza e quando la situazione idrogeologica del sito lo consenta.
2. Il soggetto interessato ad eseguire tale interramento deve presentare, in allegato alla domanda di concessione o autorizzazione edilizia, una relazione geologica-geotecnica, firmata da tecnico abilitato, contenente anche una descrizione delle modalità di installazione e delle misure di prevenzione atte ad assicurare il contenimento delle perdite, la ispezionabilità del manufatto ed il controllo nel tempo della tenuta del serbatoio.
3. Nella costruzione e installazione di nuovi serbatoi interrati devono essere adottate le seguenti cautele minime:
 - a) il fondo del serbatoio deve trovarsi al di sopra del tetto del corpo acquifero in condizioni da evitare rischi di contaminazione dello stesso;
 - b) il serbatoio deve essere protetto da corrosioni, da agenti esterni o danneggiamenti di altro tipo per la durata della sua vita;
 - c) devono essere adottate soluzioni impiantistiche atte alla prevenzione di perdite di sostanze;
 - d) il materiale con cui è costruito il serbatoio ed i suoi accessori, deve essere compatibile con le sostanze da immagazzinare;
 - e) devono essere installati dispositivi di controllo per l'evidenziazione delle perdite;
 - f) deve essere compilata una scheda di impianto che deve accompagnare il serbatoio per tutta la sua vita.
4. Devono prevedersi prove di tenuta del serbatoio (minimo 1 ora alla pressione di un bar) ogni 15 anni.
5. Per i serbatoi a parete unica si applicano le disposizioni particolari stabilite nel presente comma. Tali serbatoi vanno inseriti in strutture di contenimento in calcestruzzo aventi le seguenti caratteristiche:
 - a) essere impermeabili alle infiltrazioni;
 - b) possedere un pozzetto per il caricamento del serbatoio;

- c) il fondo della vasca deve presentare una pendenza minima del 2% verso il punto in cui è allocato un pozzetto di raccolta;
 - d) il volume tra vasca e serbatoio deve essere riempito con materiale inerte e asciutto. Il pozzetto deve possedere un dispositivo di drenaggio dove posizionare un tubo spia che permetta di campionare gli eventuali liquidi presenti;
 - e) devono essere montati su selle alte almeno 20 cm.
6. I serbatoi a doppia parete devono essere protetti esternamente mediante un trattamento contro la corrosione.
 7. Non sono ammessi serbatoi in solo calcestruzzo, né contenitori visivamente avariati, difettosi o instabili o che siano stati recuperati da altri usi senza essere bonificati e resi di nuovo idonei.
 8. Il sito d'interramento del contenitore deve essere segnalato con le etichette o targhe d'identificazione delle sostanze pericolose contenute, come previsto ai sensi del D.Lgs. 14 agosto 1996, n. 493. In caso di deposito di rifiuti, il contenuto deve essere identificato anche con riferimento al codice del Catalogo Europeo dei Rifiuti.
 9. Nelle vicinanze dei depositi interrati è fatto divieto di svolgere attività incompatibili con le sostanze immagazzinate.
 10. In caso di perdite, il serbatoio va rimosso immediatamente; se la rimozione è definitiva l'area deve essere ripristinata.
 11. I serbatoi interrati esistenti, nel caso in cui siano privi di dispositivi di protezione o di monitoraggio delle perdite, in caso di necessità, devono essere provvisti di uno o più pozzi spia in punti tali da catturare il flusso di falda, a valle della stessa.

Art. 74 - Impianto di lavaggio automezzi.

1. Per l'operazione di lavaggio, le autorimesse devono essere fornite d'apposita cabina o locale chiuso, dotati di presa locale d'acqua e di fogna di scarico, delle acque di lavaggio, collegata con pozzetti di sedimentazione e di separazione degli olii minerali.
2. Le stazioni di lavaggio all'aperto devono essere provviste di platee e di condotti di scolo collegati con le fognature mediante i pozzetti indicati al comma 1.
3. Per quanto concerne le prescrizioni finalizzate al contenimento delle emissioni rumorose si rimanda allo specifico Regolamento per la Disciplina delle Attività Rumorose.

Art. 75 - Centri di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari.

1. Al fine di garantire un sufficiente stato di conservazione delle condizioni igienico sanitarie, i centri di rottamazione, di raccolta rifiuti e similari devono rispondere alle seguenti prescrizioni:
 - a) l'area dell'insediamento deve essere delimitata con recinzione di altezza non inferiore a metri 2;
 - b) è fatto obbligo di porre a dimora, quantomeno lungo il perimetro, barriere verdi costituite da specie arboree a rapido accrescimento, di altezza non inferiore a mt. 2;
 - c) l'insediamento deve essere munito di una apposita piazzola di lavorazione, pavimentata, completa di rete scolante, confluyente in un pozzetto a tenuta della capacità di almeno 1 mc.;

- d) dagli autoveicoli, prima dell'accatastamento, devono essere asportati e separati almeno i seguenti pezzi o materiali: batterie, serbatoi di GPL o metano, olii del motore, olii del cambio e dei freni, filtri dell'olio, carburanti, altri eventuali materiali infiammabili ed esplosivi;
 - e) il centro deve essere provvisto di una cisterna per la raccolta degli olii usati estratti dagli autoveicoli;
 - f) il centro deve inoltre essere provvisto di una cisterna per olii diversi, contenenti prodotti clorurati, qualora nel centro si trattino apparecchiature contenenti tali olii (trasformatori, ecc).
 - g) l'insediamento deve essere munito di apposito contenitore per le batterie smontate dagli autoveicoli prima della rottamazione;
 - h) presso il centro deve essere installato un apposito cassone tipo scarrabile o multibenna per la raccolta degli altri materiali di rifiuto (vetro, plastica, ecc.);
 - i) i serbatoi di GPL o metano, asportati prima dell'accatastamento, devono essere bonificati;
 - j) l'accatastamento delle carcasse deve avvenire in area non interessata da falde superficiali inquinabili e in batterie di altezza non superiore a 5 mt., di larghezza non superiore a 10 mt. e di lunghezza non superiore a 20 mt.; tra le batterie e tra esse e la recinzione perimetrale devono residuare corsie libere al transito, di larghezza non inferiore a mt. 5; la distanza di tali batterie da magazzini, officine, tettoie di lavoro e da spazi di lavoro all'aperto non deve essere inferiore a 10 mt.; la distanza di tali batterie dai fabbricati di civile abitazione non deve essere inferiore a 50 mt., tale distanza può essere ridotta a 10 mt. rispetto alle pareti senza porte o finestre. Le carcasse devono essere accatastate in condizioni di stabilità; è fatto obbligo di eseguire periodicamente idonei interventi di disinfestazione sul perimetro delle cataste, sulla base di adeguati piani di derattizzazione sottoposti a preventivo nulla osta del Servizio di Igiene Pubblica;
 - k) deve essere evitato lo scarico sul suolo di rifiuti di qualsiasi tipo ed in particolare di rottami di vetro, di plastica, di gomma o di altro materiale, residuati dagli autoveicoli.
2. *Chiunque esercita l'attività di rivendita al dettaglio di olii minerali e fluidi lubrificanti per motori, ivi inclusa la vendita di lubrificanti di navi e natanti di qualsiasi genere è tenuto a comunicare in modo evidente alla clientela, tramite specifica segnalazione, che, a norma del D.Lgs. 95/1992, art. 6, comma 3, l'esercizio provvede a ritirare e smaltire l'olio usato.*

Art. 76 – Piscine.

1. **Piscine private.** Sono da considerarsi piscine private le piscine facenti parte d'unità abitative il cui uso, sotto la responsabilità del proprietario o di più proprietari congiuntamente, sia limitato ai componenti delle rispettive famiglie ed ai loro ospiti. La costruzione di piscine private con caratteristiche d'impianto stabile, è subordinata alla presentazione al Sindaco di una dichiarazione sulla destinazione d'uso privato familiare, completa delle seguenti indicazioni:
- a) planimetria della vasca e degli impianti a servizio annessi;
 - b) tipo di approvvigionamento idrico;
 - c) autorizzazione allo scarico delle acque di vasca;

- d) schema delle tecnologie dell'impianto di trattamento delle acque in vasca;
 - e) relazione sui tipi di controllo di qualità dell'acqua in vasca e sulle modalità di gestione dell'acqua di ricircolo;
 - f) schede tecniche delle sostanze utilizzate nei trattamenti dell'acqua di ricircolo.
- 2. Piscine aperte al pubblico.** La costruzione, l'apertura e l'esercizio di piscine aperte al pubblico è soggetta ad autorizzazione del Sindaco, ai sensi dell'art. 194 del R.D. 27 luglio 1934 n. 1265; il Sindaco rilascia l'autorizzazione previo parere del Servizio di Igiene Pubblica. Le piscine aperte al pubblico devono rispettare i seguenti requisiti:
- a) le vasche devono essere costruite in modo da garantire la sicurezza dei bagnanti ed assicurare una completa ed uniforme circolazione dell'acqua in tutte le parti del bacino.
- Le pareti ed il fondo della vasca devono essere costituiti di materiale lavabile. Su almeno metà del perimetro della vasca ed in posizione idonea, devono essere realizzate delle canalette per lo sfioro delle acque sia collegate al sistema di ricircolo che recapitanti in fognatura.
- La vasca deve essere circondata, lungo tutto il perimetro, da una banchina di larghezza non inferiore a m. 1,00 costituita o rivestita di materiale antisdrucciolevole d'idonea pendenza tale da favorire il deflusso delle acque di lavaggio e disinfezione in bocchette collegate alla pubblica fognatura. La capienza della vasca si calcola in relazione alla superficie dell'acqua, secondo il rapporto di mq. 2 di specchio d'acqua per persona. La piscina, per almeno una profondità di m. 0,80, deve avere pareti perfettamente piane. Per le zone riservate agli impianti per i tuffi devono essere osservate le norme speciali vigenti;
- b) la superficie adibita a solarium deve essere non inferiore a quella della vasca;
 - c) gli spogliatoi ed i servizi igienici devono essere distinti per sesso ed essere in numero adeguato alle dimensioni dell'impianto ed alla sua tipologia. Gli spogliatoi possono essere di tipo a rotazione o di tipo collettivo o singolo con preferenza per gli spogliatoi a rotazione. Negli impianti coperti il numero totale di spogliatoi (uomini e donne) deve essere non inferiore ad un nono ($0,11$) della superficie espressa in metri quadrati delle vasche servite. Un posto spogliatoio equivale ad una cabina singola ovvero a mq. 1,6 di spogliatoio comune (tipo a rotazione o tipo collettivo). La superficie totale da adibire a spogliatoio è data dalla seguente formula $[(\text{sup. vasca} / 9) \times 1,6]$. Negli impianti scoperti la superficie di ogni locale spogliatoio è uguale ad un diciottesimo ($0,055$) della superficie totale delle vasche. I posti spogliatoio in locale comune possono essere sostituiti da cabine singole, considerando una dotazione ad utente di mq. 1,6. In ogni caso, sia per impianti coperti che per impianti scoperti, devono essere previste due unità spogliatoio (una per sesso) ciascuna con una superficie minima di 30 mq. Le cabine a rotazione devono avere due porte poste sui lati opposti, l'una si apre su percorso a piedi calzati, l'altra su quello a piedi nudi. Le porte inoltre devono essere realizzate in modo che, a cabine libere, le stesse siano sempre aperte, mentre a cabine occupate si blocchino all'interno. Le pareti devono avere un'altezza minima di m. 2,00 ed uno spazio libero tra pavimento e parete d'altezza pari a cm. 50 per rendere più facile le operazioni di pulizia e disinfezione. Tutte le superfici verticali ed orizzontali, oltre ad avere gli spigoli arrotondati, devono essere costituite o rivestite interamente con materiali lavabili. Queste norme valgono anche per cabine non a rotazione.
 - d) i servizi docce devono essere previsti in numero di uno ogni 30 mq di vasca, divisi in numero uguale tra uomini e donne; il 50% deve essere chiudibile; in ogni caso la

dotazione minima deve essere di n. 2 servizi docce per sesso. Per i nuovi impianti, almeno una doccia per sesso deve essere fruibile da portatori di handicap.

- e) i servizi WC devono essere previsti nel modo seguente:
 - a) donne:: un WC ogni 100 mq. di vasche servite;
 - b) uomini: un WC ogni 100 mq. di vasche servite , compresi gli orinatoi per una quota non superiore al 50%.In ogni caso devono essere previsti almeno n. 2 WC per sesso, dei quali, almeno uno per sesso, fruibile da portatori di handicap.
 - f) i servizi lavabo devono essere previsti nel numero di almeno un lavabo ogni 2 WC.
3. Per l'aerazione e illuminazione del piano vasca negli impianti coperti sono stabiliti i seguenti requisiti:
- a) per gli impianti di nuova costruzione, nella sezione delle attività natatorie l'umidità relativa può raggiungere un valore limite del 70%, mentre la velocità dell'aria non deve risultare superiore a 0,15 m/s pur essendo assicurato un ricambio d'aria esterna di almeno 20 mc./h per metro quadrato di vasca;
 - b) il livello di illuminazione artificiale deve assicurare sul piano di calpestio e sullo specchio d'acqua una visibilità non inferiore a 150 lux;
 - c) interventi di ristrutturazione del piano vasca su impianti esistenti, devono proporre soluzioni tendenti a raggiungere gli standards indicati nel presente comma.
4. Per l'aerazione e illuminazione dei servizi idrosanitari, delle docce e delle zone spogliatoi sono stabiliti i seguenti requisiti:
- a) tutti i locali dei servizi idrosanitari, docce, zone spogliatoi devono avere idonea illuminazione ed aerazione ottenuta mediante finestratura possibilmente a vasistas;
 - b) qualora per alcuni locali l'illuminazione naturale avvenga con apertura sollevata del margine superiore della tramezzatura, occorre installare idonei dispositivi meccanici di aspirazione forzata allo scopo di garantire i necessari ricambi di aria; in questo caso l'installazione è soggetta a preventivo parere del Servizio di Igiene Pubblica.
5. Insonorizzazione. Le pareti delle piscine coperte, limitatamente alle zone di vasca, devono essere opportunamente insonorizzate allo scopo di evitare risonanza. Per le piscine di nuova costruzione, nella sezione delle attività natatorie, il tempo di riverbero non deve in nessun punto essere superiore a 1,9 sec, ed il livello di rumore di 50 dBA commisurato come livello massimo ambientale.
6. Locali deposito materiali e additivi chimici. In tutte le piscine aperte al pubblico, si dovrà realizzare uno spazio chiuso per il deposito dei materiali e additivi chimici occorrenti per le operazioni di pulizia e disinfezione di tutto l'impianto. I locali destinati a deposito devono essere freschi, ben ventilati e protetti dalle radiazioni solari, realizzati con pareti e pavimenti dalle caratteristiche impermeabili e di resistenza alla corrosione. I contenitori di sostanze e preparati chimici pericolosi, devono essere collocati sopra un sistema di contenimento liquidi dalla capacità adeguata allo stoccaggio immagazzinato. Le diverse sostanze devono essere immagazzinate in funzione della reciproca e pericolosa reattività. Il locale deposito deve essere chiuso a chiave e munito di cartello indicante il divieto di accesso alle persone non autorizzate. Per garantire la possibilità di un pronto intervento in caso di investimento da liquidi corrosivi o caustici, nel locale di lavoro, nel deposito o nelle loro immediate vicinanze deve essere prevista una doccia di emergenza o un dispositivo lavaocchi.

Art. 77 - Caratteristiche tecniche e tecnologiche per il funzionamento dell'impianto piscina.

- 1.** Caratteristiche dell'acqua d'alimentazione e circolazione dell'acqua in vasca. Qualunque sia il sistema d'alimentazione, l'acqua in entrata deve possedere buone caratteristiche igieniche; in particolare gli indici batterici devono essere contenuti entro i limiti normalmente ammessi per le acque potabili. Il sistema tecnologico per effettuare il reintegro, la circolazione, il controllo e il trattamento dell'acqua in vasca (Pompe di portata acqua, vasca di compenso, filtro, condutture, centraline di controllo cloro e PH, pompe dosatrici reagenti, scambiatore termico per riscaldamento acqua) deve garantire il rispetto dei requisiti minimi dei parametri dell'acqua. L'acqua d'afflusso delle piscine alimentate a circuito chiuso deve essere ininterrottamente depurata. Almeno il 50% della portata del ricircolo deve fluire in modo continuo e uniforme attraverso i sistemi di tracimazione.
- 2.** Reintegri e rinnovi. Giornalmente deve essere immessa nelle vasche con uniforme continuità una quantità d'acqua di reintegro pari ad almeno il 5% del volume d'acqua in vasca. Sulla tubazione di mandata dell'acqua di reintegro d'ogni vasca deve essere installato un contatore totalizzatore. La sostituzione dell'acqua della piscina va effettuata integralmente o parzialmente quando sono superati i parametri di concentrazione di cui alla circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 luglio 1971 o in presenza di altre evidenti alterazioni dell'acqua, su parere degli organi sanitari preposti e comunque, ogni 6 mesi.
- 3.** Trattamento dell'acqua. Il trattamento dell'acqua deve prevedere le seguenti dotazioni:
 - a)** la sezione che accoglie le apparecchiature destinate al trattamento dell'acqua deve essere strutturalmente e funzionalmente realizzata in modo da favorire l'agile esecuzione delle manovre necessarie all'ottimale conduzione dell'impianto; i relativi locali devono essere dotati di idonea ventilazione e separati dalla centrale termica.
 - b)** A monte delle pompe devono essere installati prefiltri facilmente ispezionabili e pulibili, costituiti da un involucro contenente un cestello idoneo asportabile. I prefiltri dovranno essere puliti quotidianamente.
 - c)** Negli impianti di nuova costruzione devono essere previsti impianti di filtrazione separati per ciascuna vasca. In ogni caso il numero delle unità filtranti non deve essere inferiore a due. La potenzialità di ogni unità filtrante deve essere maggiorata del 30% in modo da poter garantire il trattamento anche in caso di avaria di un filtro. Ogni unità filtrante dovrà essere rigenerata periodicamente e le acque di risciacquo devono essere scaricate in fognatura.
 - d)** Le pompe di circolazione di servizio devono garantire una portata almeno pari a quella di ricircolo dell'acqua, inoltre deve essere installato un adeguato numero di pompe di riserva per una rapida attivazione in caso d'avaria delle prime.
 - e)** Sia l'acqua di reintegro che l'acqua di ricircolo che viene immessa in vasca deve contenere una sostanza disinfettante ad azione residua nelle concentrazioni di cui alla circolare del Ministero della Sanità n. 128 del 16 luglio 1971. Le apparecchiature di controllo e dosaggio dei disinfettanti, debbono essere di tipo automatico, con dispositivi idonei a regolare in continuo il mantenimento delle concentrazioni imposte agli agenti disinfettanti.
 - f)** I reagenti utilizzati per il trattamento dell'acqua in vasca devono essere registrati presso il Ministero della Sanità per la destinazione d'uso cui sono preposti. È fatto divieto

d'utilizzo di sostanze chimiche sprovviste di detta autorizzazione.

4. la temperatura dell'acqua e dell'ambiente deve rispettare i seguenti parametri:
 - a) la temperatura dell'acqua in vasca coperta deve presentare valori compresi tra :
 - 1) vasca bambini: 26 °C 31°C
 - 2) altre vasche: 24 °C 28°C
 - b) la temperatura dell'aria in piscine riscaldate artificialmente deve essere superiore di 4-5 C° rispetto alla temperatura dell'acqua della vasca.
5. I parametri batteriologici e chimici sono fissati nel modo seguente:
 - a) coliformi totali: 0/100 ml
 - b) streptococchi fecali: 0/100 ml
 - c) computo delle colonie su Agar a 36°C: 200 ml
 - d) pH: 6.5 - 8.5
 - e) torbidità: 3 mg/lit. Si O₂
 - f) sostanza organica: 1 mg/lit. O₂ oltre il contenuto dell'acqua di approvvigionamento
 - g) NH₄: 0.5 mg/lit
 - h) NO₂: non rilevabile (come NO₂)
 - i) cloro attivo libero: 0.5 - 1.0 ppm CL₂ per pH 6.5-7.5 e 0.7 - 1.2 ppm CL₂ per pH 7.5-8.5
 - j) cloro attivo combinato: 0.3 ppm CL₂ per pH 6.5-7.5 e 0.5 ppm CL₂ per pH 7.5-8.5
 - k) cloruri: 50 mg/lit. CL oltre il contenuto dell'acqua di approvvigionamento.

Art. 78 - Modalità' di gestione della piscina.

1. Regolamento interno d'accesso alla piscina. L'esercizio d'ogni piscina aperta al pubblico deve essere regolato da un regolamento interno, approvato dal Sindaco, che contenga precise norme per l'accesso in vasca e l'uso della cuffia.
2. Personale preposto. Ai fini della funzionalità, della sicurezza e dell'igiene di ogni piscina aperta al pubblico, si individuano le seguenti figure professionali di operatori:
 - a) responsabile della piscina;
 - b) assistente bagnanti;
 - c) addetto agli impianti tecnologici;
 - d) personale per le prestazioni di primo soccorso.

Il responsabile della piscina individua formalmente le persone incaricate dei compiti relativi ai ruoli sopradetti.
3. Obblighi del gestore. In tutte le piscine aperte al pubblico è fatto obbligo al responsabile della piscina di esporre in zona ben visibile, preferibilmente in prossimità della cassa, apposito cartello indicante:
 - a) il numero massimo di utenti ammissibili in relazione alla grandezza della vasca;
 - b) il numero massimo di utenti presenti nel turno e sulla base del quale viene determinata

la clorazione.

All'ingresso dell'impianto deve essere esposto, ben visibile il regolamento relativo al comportamento dei frequentatori.

4. Controlli. A cura del responsabile della piscina devono essere redatti due registri:

- a)** Il registro giornaliero delle presenze bagnanti in vasca;
- b)** Il registro giornaliero cloro attivo e PH dell'acqua in vasca.

Detti registri devono essere costantemente aggiornati e conservati per un periodo di almeno sei mesi. La periodicità dei controlli è fissata dalla normativa vigente.

5. Accesso in vasca. All'ingresso delle piscine aperte al pubblico deve essere affisso apposito avviso contenente raccomandazione agli utenti di servirsi delle docce. L'accesso alla vasca deve avvenire unicamente attraverso un passaggio obbligato, lungo il quale va disposta una vaschetta nettapiedi alimentata in modo continuo con acqua contenente una soluzione disinfettante. Se la piscina è dotata di uno spazio contiguo a prato, o comunque non movimentato o di diretto accesso ai locali di ristoro, il ritorno in vasca dovrà essere realizzato tramite apposito ingresso provvisto di vasca ad acqua corrente d'altezza non inferiore a cm. 15 e lunga almeno m. 2. In tutte le piscine aperte al pubblico è obbligatorio l'uso della cuffia. Il rientro del bagnante in vasca se proveniente dagli spazi dei servizi (docce, servizi, spogliatoi) può avvenire direttamente, senza dover attraversare la zona d'accesso alla vasca.

6. Pronto soccorso. In tutte le piscine aperte al pubblico deve essere realizzato un locale, avente superficie minima di mq. 9, attrezzato a pronto soccorso adeguatamente segnalato, agevolmente accessibile dalla vasca ed in facile comunicazione con le vie di accesso esterne attraverso percorsi agibili anche con l'impiego di lettighe. Detto locale deve essere provvisto con presidi farmacologici e attrezzatura necessaria; deve essere inoltre dotato di apparecchio telefonico collegato direttamente con l'esterno. I farmaci di primo impiego e il materiale di medicazione devono risultare sempre disponibili ed immediatamente utilizzabili. In particolare si deve assicurare la disponibilità di almeno:

- a)** farmaci di primo impiego;
- b)** materiali di medicazione;
- c)** strumentario per intervento di primo soccorso (pallone Ambu, apribocca, bombola di ossigeno, coperta, sfigmomanometro);
- d)** lettino medico;
- e)** barella a cucchiaio.

7. Piscina con accesso agli spettatori. Se la piscina è dotata di spazi per spettatori il Servizio Igiene Pubblica può disporre prescrizioni aggiuntive in ordine al numero dei servizi per il pubblico. Resta fermo il rispetto delle norme vigenti in materia di sicurezza.

ALLEGATO 1

(vedi art. 52)

LOCALI DOCCE

ATTIVITÀ SOGGETTE ALL'OBLIGO DI DOTARSI DI DOCCE

ai sensi dell'art. 37 del DPR 303/56^A e di altre normative

- I)** I locali docce sono obbligatori nelle seguenti lavorazioni, in quanto espongano i dipendenti a materie particolarmente insudicianti, o in quanto i lavori vengano svolti in ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, o in ambienti dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive, infettanti, cancerogene o agenti biologici pericolosi:
- 1.** Allevamento di animali.
 - 2.** Stalla sosta per il bestiame.
 - 3.** Mercati di bestiame.
 - 4.** Allevamento di larve ed altre esche per la pesca.
 - 5.** Macelli, inclusa scuoiatura e spennatura.
 - 6.** Salumifici.
 - 7.** Friggitorie.
 - 8.** Zuccherifici, raffinazione dello zucchero.
 - 9.** Mulini, mangimifici, produzione di integratori o farmaci per alimentazione animale o umana con produzione di polveri.
 - 10.** Cantine industriali.
 - 11.** Distillerie.
 - 12.** Lavorazioni alimentari artigianali.
 - 13.** Concerie.
 - 14.** Filande
 - 15.** Candeggio.
 - 16.** Tinture di prodotti.
 - 17.** Autocisterne, fusti ed altri contenitori: lavaggio della capacità interna; rigenerazione.
 - 18.** Calderai.
 - 19.** Carpenterie metalliche.
 - 20.** Fonderie.
 - 21.** Lavorazioni alle macchine utensili.
 - 22.** Smerigliatura, sabbiatura.
 - 23.** Verniciatura.
 - 24.** Carrozzerie.

25. Demolizione di autoveicoli.
 26. Motori a scoppio: riparazione e prova motori.
 27. Stazioni di servizio per automezzi e motocicli.
 28. Galvanotecnica, galvanoplastica, galvanostesia.
 29. Industrie chimiche con produzioni o uso di polveri o granuli.
 30. Zincatura ad immersione in bagno fuso.
 31. Falegnamerie.
 32. Attività edilizia^B, addetti alle macchine movimento terra, trattoristi.
 33. Attività estrattive^C.
 34. Inceneritori.
 35. Attività di spurgo e affini.
 36. Attività di raccolta, trattamento, riciclaggio rifiuti.
 37. Disinfestazione; disinfezione
 38. Attività sportive e simili.
 39. Addetti al facchinaggio
 40. Mansioni che espongono i lavoratori ad agenti di rischio (quali cancerogeni, biologici, amianto, piombo od altri agenti), per le quali, dalla Valutazione dei Rischi, risulti l'obbligo delle docce (vedi D.Lgs 626/94^E, D.Lgs 277/91^F, ecc.).
- II)** Indipendentemente dal tipo d'attività, le docce sono obbligatorie per le mansioni relativamente alle quali la Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 626/94 evidenzia che i dipendenti sono esposti a materie particolarmente insudicianti, o che i lavori sono svolti in ambienti molto polverosi o nei quali si sviluppino normalmente fumi o vapori contenenti in sospensione sostanze untuose o incrostanti, o in ambienti dove si usino abitualmente sostanze venefiche, corrosive, infettanti, cancerogene o agenti biologici pericolosi o comunque quando il tipo di attività o la salubrità lo esigano.
- III)** Le docce sono inoltre obbligatorie nei casi previsti da legislazioni specifiche.

Note:

- Per le caratteristiche delle docce, si rimanda a quanto indicato dalla legislazione vigente (riportata nelle note a piè d'allegato).
- È raccomandato un vano antidoccia, con appendiabiti e sgabelli.
- Per le attività svolte all'aperto, fatti salvi casi particolari (cantieri di lunga durata, bonifiche da amianto, ecc.), la doccia potrà essere localizzata presso la sede dell'impresa se l'organizzazione del lavoro prevede il rientro in sede alla fine della giornata lavorativa.

^A DPR 303/56, art. 37 (come modificato dal D.Lgs 626/94, Titolo II, e D.Lgs 242/96):

"Docce.

1. Docce sufficienti ed appropriate devono essere messe a disposizione dei lavoratori quando

il tipo di attività o la salubrità lo esigano.

2. *Devono essere previsti locali separati per uomini e donne o un'utilizzazione separata degli stessi. Le docce e gli spogliatoi devono comunque facilmente comunicare tra loro.*
3. *I locali delle docce devono avere dimensioni sufficienti per permettere a ciascun lavoratore di rivestirsi senza impacci e in condizioni appropriate di igiene.*
4. *Le docce devono essere dotate di acqua corrente calda e fredda e di mezzi detergenti e per asciugarsi."*

^B Per i cantieri soggetti al D.Lgs 494/96, vige anche l'Allegato IV del citato decreto che così recita:

"Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri.

1. *I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994. [omissis]"*

^C D.Lgs 624/96, art. 41:

"Attrezzature igienico - sanitarie.

1. *Alle attrezzature igienico sanitarie si applicano le disposizioni degli articoli 37, 39 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994.*
2. *Ad ogni lavoratore deve essere consentita al possibilità di far asciugare i propri indumenti da lavoro.*
3. *[omissis]"*

^D DPR 303/56, art. 39, comma 1 (come modificato dal D.Lgs 626/94, Titolo II, e D.Lgs 242/96):

"Gabinetti e lavabi.

1. *I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. [omissis]"*

^E D.Lgs 626/94, Titolo VII, Protezione da agenti cancerogeni, art. 65:

"Misure igieniche.

1. *Il datore di lavoro:*

a) *assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici appropriati ed adeguati; [omissis]"*

D.Lgs 626/94, Titolo VII, Protezione da agenti biologici, art. 80:

"Misure igieniche.

1. *In tutte le attività nelle quali la valutazione di cui all'art. 78 evidenzia rischi per la salute dei lavoratori, il datore di lavoro assicura che:*

a) *i lavoratori dispongano dei servizi sanitari adeguati provvisti di docce con acqua calda e fredda, [omissis]"*

^F D.Lgs 277/91, capo II, esposizione al Piombo, art. 14:

"Misure igieniche.

1. [omissis]

2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 11 comma 3, il datore di lavoro, inoltre:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi sanitari adeguati provvisti di docce; [omissis]"

D.Lgs 277/91, capo III, esposizione ad Amianto, art. 28:

"Misure igieniche.

1. [omissis]

2. Nel caso di attività che comportano le condizioni di esposizione di cui all'art. 24, commi 3 e 5, [omissis] il datore di lavoro, inoltre:

a) assicura che i lavoratori dispongano di servizi igienici adeguati provvisti di docce; [omissis]"

ALLEGATO 2

(vedi art. 58)

LOCALE DI RIPOSO

ATTIVITÀ SOGGETTE ALL'OBLIGO DI DOTARSI DEL LOCALE DI RIPOSO

ai sensi degli art. 14 e 43 del DPR 303/56^{A, B} e di altre normative

1. Attività usuranti di cui alla Tabella A del D.Lgs 374/93^C, ad esclusione del lavoro notturno continuativo e dei lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati.

Note:

- per le attività svolte prevalentemente fuori sede in località non definite (ad es. trattoristi), il locale di riposo dovrà essere disponibile almeno presso la sede dell'impresa;
 - per le attività estrattive, l'obbligo del locale di riposo è dettato dall'art. 42 del D. Lgs. 624/96^D;
 - per i lavori svolti nei cantieri vedasi il numero successivo.
2. Attività svolte prevalentemente all'aperto (ad es. cantieristica edile, benzinai, agricoltura, ecc.): il locale dovrà essere facilmente accessibile dalla zona di lavoro, e potrà svolgere anche le funzioni di locale di riparo, mensa e spogliatoio, facendo salve le esigenze di igiene del locale mensa e, relativamente allo spogliatoio, di non promiscuità tra i sessi; per le attività svolte all'aperto in località sempre variabili (ad es. lavori di ispezione o manutenzione, ecc.), il locale di riposo dovrà essere disponibile almeno presso la sede dell'impresa.^E
 3. Attività per le quali non sia possibile evitare, attraverso misure tecnico - impiantistiche, situazioni di rischio per la salute dovute alle condizioni microclimatiche del luogo di lavoro.
 4. Mansioni che espongono i lavoratori ad agenti di rischio per i quali è fatto divieto di fumare, bere, mangiare nel luogo di lavoro, ai sensi della legislazione vigente e della Valutazione dei Rischi (ad es. agenti cancerogeni, biologici, amianto, piombo, polveri nocive, ammine aromatiche) (D.Lgs. 626/94^G, D.Lgs. 277/91^H, ecc.).
 5. Addetti alle macchine movimento terra; addetti al facchinaggio; autisti; insegnanti.
 6. Altre mansioni che, dalla Valutazione dei Rischi ex D.Lgs 626/94, necessitano di recupero psicofisico in locale separato da quello di lavoro (ad es.: ambienti di lavoro con alti livelli di rumore non eliminabili; ambienti di lavoro con alti livelli d'inquinamento non abbattibile con misure tecniche; ecc.) o quando la sicurezza e la salute dei lavoratori lo richiedano.

Note:

- Per le caratteristiche del locale di riposo, si rimanda a quanto indicato dalla legislazione vigente (riportata nelle note a piè d'allegato).
- La protezione per i non fumatori consiste o in vani separati, o in una ventilazione che fornisca almeno 40 m³/h di aria esterna per persona (cfr. Linee Guida 626 e UNI 10339), o in soluzioni equivalenti.

^A DPR 303/56, art. 14 (come modificato dal D.Lgs 626/94, Titolo II, e D.Lgs 242/96):

"Locali di Riposo.

- 1. Quando la sicurezza e la salute dei lavoratori, segnatamente a causa del tipo di attività, lo richiedono, i lavoratori devono poter disporre di un locale di riposo facilmente accessibile*
- 2. La disposizione di cui al comma 1 non si applica quando il personale lavora in uffici o in analoghi locali di lavoro che offrono equivalenti possibilità di riposo durante la pausa.*
- 3. I locali di riposo devono avere dimensioni sufficienti ed essere dotati di un numero di tavoli e sedili con schienale in funzione del numero dei lavoratori.*
- 4. Nei locali di riposo si devono adottare misure per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.*
- 5. Quando il tempo di lavoro è interrotto regolarmente e frequentemente e non esistono locali di riposo, devono essere messi a disposizione del personale altri locali affinché questi possano soggiornarvi durante l'interruzione del lavoro nel caso in cui la sicurezza o la salute dei lavoratori lo esige. In detti locali è opportuno prevedere misure adeguate per la protezione dei non fumatori contro gli inconvenienti del fumo.*
- 6. L'organo di vigilanza può prescrivere che, anche nei lavori continuativi, il datore di lavoro dia modo ai dipendenti di lavorare stando a sedere ogni qualvolta ciò non pregiudichi la normale esecuzione del lavoro.*
- 7. Le donne incinte e le madri che allattano devono avere la possibilità di riposarsi in posizione distesa e in condizioni appropriate."*

^B DPR 303/56, art. 43:

"Locali di ricovero e di riposo.

- 1. Nei lavori eseguiti normalmente all'aperto deve essere messo a disposizione dei lavoratori un locale in cui possano ricoverarsi durante le intemperie e nelle ore dei pasti o dei riposi. Detto locale deve essere fornito di sedili e di un tavolo, e deve essere riscaldato durante la stagione fredda."*

^C D.Lgs 374/93, Tabella A:

"Lavoro notturno continuativo.

Lavori alle linee di montaggio con ritmi vincolati.

Lavori in galleria, cava o miniera.

Lavori espletati direttamente dal lavoratore in spazi ristretti: all'interno di condotti, di cunicoli di servizio, di pozzi, di fognature, di serbatoi, di caldaie.

Lavori in altezza: su scale aeree, con funi a tecchia o parete, su ponti a sbalzo, su ponti a castello, installati su natanti, su ponti mobili a sospensione. A questi lavori sono assimilabili quelli svolti dal gruista, dall'addetto alla costruzione di camini e dal copritetto.

Lavori in cassoni ad aria compressa.

Lavori svolti dai palombari.

Lavori in celle frigorifere o all'interno di ambienti con temperatura uguale o inferiore a 5 gradi centigradi.

Lavori ad alte temperature: addetti ai forni e fonditori nell'industria metallurgica e soffiatori nella lavorazione

del vetro cavo.

Autisti di mezzi rotabili di superficie.

Marittimi imbarcati a bordo.

Personale addetto ai reparti di pronto soccorso, rianimazione, chirurgia d'urgenza.

Trattoristi.

Addetti alle serre e fungaie.

Lavori di asportazione dell'amianto da impianti industriali, da carrozze ferroviarie e da edifici industriali e civili."

^D D.Lgs 624/96, art. 42:

"Norme applicabili.

1. Alle attività estrattive si applicano gli articoli 7, 9, 11 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica n. 303 del 1956, come sostituiti dall'articolo 33 del decreto legislativo n. 626 del 1994."

^E Per i cantieri soggetti al D.Lgs 494/96, vige anche l'Allegato IV del citato decreto che così recita:

"Prescrizioni di sicurezza e di salute per i cantieri.

1. I luoghi di lavoro al servizio dei cantieri edili devono rispondere alle norme di cui al Titolo II del decreto legislativo n. 626/1994. [omissis]"

^F DPR 303/56, art. 39, comma 1 (come modificato dal D.Lgs 626/94, Titolo II, e D.Lgs 242/96):

"Gabinetti e lavabi.

1. I lavoratori devono disporre, in prossimità dei loro posti di lavoro, dei locali di riposo, degli spogliatoi e delle docce, di gabinetti e di lavabi con acqua corrente calda, se necessario, e dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi. [omissis]"

^G D.Lgs 626/94, Titolo VII, Protezione da agenti cancerogeni, art. 65:

"Misure igieniche.

1. [omissis]

2. È vietato assumere cibi e bevande o fumare nelle zone di lavoro di cui all'art. 64, lettera b)."

D.Lgs 626/94, Titolo VII, Protezione da agenti biologici, art. 80:

"Misure igieniche.

1. [omissis]

2. È vietato assumere cibi o bevande e fumare nelle aree di lavoro in cui c'è rischio di esposizione."

^H D.Lgs 277/91, capo II, esposizione al Piombo, art. 14:

"Misure igieniche.

1. In tutte le attività di cui all'art. 10, il datore di lavoro:

a) [omissis]

b) *predispone, in particolare, aree speciali senza rischio di contaminazione da piombo che consentano ai lavoratori di sostare, fumare, assumere cibi e bevande nelle pause di lavoro e nelle quali siano inoltre a disposizione dei lavoratori acqua potabile ed alte bevande non contaminate dal piombo presente sul posto di lavoro"*

D.Lgs 277/91, capo III, esposizione ad Amianto, art. 28:

"Misure igieniche.

1. Nelle attività di cui all'art. 22, il datore di lavoro:

a) [omissis]

b) *predispone aree speciali che consentano ai lavoratori di mangiare, bere e sostarvi senza il rischio di contaminazione da polvere di amianto. È permesso fumare soltanto in dette aree."*